

SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 122° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 agosto 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERO 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì); 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il martedì e il giovedì); 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

S O M M A R I O

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 29 gennaio 1987.

Modalità per il riconoscimento della riduzione dei contributi agricoli unificati alle imprese agricole operanti nel Mezzogiorno. Pag. 4

DECRETO 10 luglio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 20 luglio 1987 Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 18 luglio 1987.

Approvazione dei modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati per le persone fisiche (modello AA4/6) e di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA5/4). Pag. 8

Ministero della sanità

DECRETO 21 luglio 1987.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsì a Genova-Sestri per iniziativa dell'istituto «Amerigo Vespucci» per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici Pag. 15

DECRETO 23 luglio 1987.

Autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna. Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Enel pompe Italia, già cooperativa La Commerciale S.c.r.l., con sede in Stradella di Collecchio, e nomina del commissario liquidatore Pag. 16

DECRETO 7 luglio 1987.

Riconoscimento in provincia di Napoli del carattere sostitutivo alle attività industriali della Società officine meccaniche Armando Cipriani, stabilimento in Pollena Trocchia Pag. 16

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 luglio 1987.

Approvazione delle deliberazioni concernenti il trasferimento del portafoglio e dell'intero complesso aziendale della S.p.a. MILRI a La Felice RI, in Firenze Pag. 17

DECRETO 13 luglio 1987.

Approvazione di una tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), in Roma Pag. 13

DECRETO 23 luglio 1987.

Trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita dalla S.p.a. La Venetia assicurazioni alla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano Pag. 18

<p>Ministero dell'agricoltura e delle foreste</p> <p>DECRETO 21 luglio 1987.</p> <p>Riconizzazione del personale dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, avente la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria Pag. 19</p>	<p>Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:</p> <p>Contributi al Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. e Ita S.p.a. per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19. (Deliberazione 18 giugno 1987) Pag. 34</p>
<p>Ministero della marina mercantile</p> <p>DECRETO 27 luglio 1987, n. 331.</p> <p>Premio di fermo definitivo e temporaneo per proprietari ed armatori delle navi adibite alla pesca marittima . Pag. 22</p>	<p>Contributo alla società S.I.P.S. S.p.a. per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19. (Deliberazione 18 giugno 1987) Pag. 34</p>
<p>Ministero per i beni culturali e ambientali</p> <p>DECRETO 18 maggio 1987.</p> <p>Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree collinari, delle aree boschive e delle pendici del monte Gabbia, sito nel comune di Montereale Pag. 26</p>	<p>Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Siano, in amministrazione straordinaria Pag. 34</p>
<p>Ministro per il coordinamento della protezione civile</p> <p>ORDINANZA 22 luglio 1987.</p> <p>Acquisizione di rampe dedicate antincendi per velivoli G. 222. (Ordinanza n. 1070/FPC/ZA) Pag. 26</p>	<p>CIRCOLARI</p> <p>Ministero dei lavori pubblici</p> <p>CIRCOLARE 11 luglio 1987, n. 2337.</p> <p>Legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f). Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l'impiego delle barriere in acciaio Pag. 35</p>
<p>ORDINANZA 23 luglio 1987.</p> <p>Autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a definire un progetto per la realizzazione di un sistema di individuazione, di analisi e di controllo dei rischi di incidenti rilevanti su base territoriale con riferimento all'area industriale e portuale di Ravenna (progetto Aripa). (Ordinanza n. 1071/FPC/ZA). Pag. 27</p>	<p>CONCORSI ED ESAMI</p> <p>Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva Pag. 37</p>
<p>ORDINANZA 28 luglio 1987.</p> <p>Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1099/FPC/ZA). Pag. 28</p>	<p>Università di Padova: Concorsi a posti di ricercatore universitario Pag. 38</p>
	<p>Università di Udine: Concorso ad un posto di ricercatore universitario Pag. 42</p>
	<p>Università di Camerino: Concorso ad un posto di operaio. Pag. 46</p>
	<p>Università di Napoli:</p> <p>Concorso ad un posto di tecnico laureato Pag. 49</p> <p>Concorso a due posti di ostetrica Pag. 52</p>
	<p>Università di Torino: Concorso a sette posti di bidello. Pag. 55</p>
	<p>Università «La Sapienza» di Roma: Concorso ad un posto di agente tecnico Pag. 58</p>
	<p>Regione Piemonte:</p> <p>Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23 Pag. 61</p>
DISPOSIZIONI E COMUNICATI	
<p>Ministero del lavoro e della previdenza sociale:</p> <p>Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 29</p> <p>Scioglimento di società cooperative Pag. 29</p>	
<p>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:</p> <p>Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione Pag. 29</p>	
<p>Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 3 agosto 1987</p>	<p>Pag. 30</p>
<p>Banca d'Italia: Situazione al 30 giugno 1987 Pag. 32</p>	

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23. Pag. 61

Regione Toscana:

Concorso a venti posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 10/E Pag. 61

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E Pag. 61

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18 Pag. 61

Regione Abruzzo: Concorso riservato a posti di posizione apicale veterinario dirigente del servizio veterinario delle unità sanitarie locali della regione Pag. 61

Regione Puglia: Concorso a quattro posti di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale BA/1.

Pag. 62

Regione Lombardia: Concorso a quindici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6 Pag. 62

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica 20 maggio 1987 concernente la modifica dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 luglio 1967 relativo al riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1987).

Pag. 62

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 gennaio 1987.

Modalità per il riconoscimento della riduzione dei contributi agricoli unificati alle imprese agricole operanti nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 1º marzo 1986, n. 64, che prevede la concessione alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge, di una riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984;

Visto il secondo comma del predetto articolo che, nel porre i relativi oneri a carico della citata legge 1º marzo 1986, n. 64, demanda ad un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, la fissazione dei criteri e delle modalità della concessione della considerata riduzione;

Vista la normativa vigente in materia di riscossione della contribuzione agricola unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda diretta ad ottenere la riduzione contributiva prevista dall'art. 14, comma 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64, deve essere presentata, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, agli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati su apposito modulo predisposto dal servizio stesso.

2. Per il primo anno di applicazione il predetto servizio procede d'ufficio sulla scorta delle risultanze agli atti, salvo conguaglio da operare sulla base delle domande di cui al primo comma da presentarsi, per l'anno di competenza 1986, entro il 30 novembre 1987.

3. Per gli anni 1986 e 1996 la riduzione di cui al comma precedente verrà rispettivamente concessa nella misura di nove e tre dodicesimi dell'importo complessivo determinato secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. La domanda di cui al precedente articolo deve essere presentata dai titolari delle imprese agricole singole ed associate assuntrici di manodopera nei territori richiamati in premessa, sempreché il numero delle giornate denunciate ai fini contributivi, comprese quelle riferentisi a rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia, risulti superiore a quello dagli stessi mediamente denunciato nel biennio 1983-84.

2. La media delle giornate denunciate nel biennio 1983-84 si ottiene dividendo per due il totale delle giornate denunciate nel biennio stesso dalla medesima impresa, senza operare distinzione tra le categorie di lavoratori impiegate.

3. Qualora l'impresa non risulti avere utilizzato manodopera in uno degli anni del biennio, si prende a riferimento il numero delle giornate denunciate nell'anno residuale del biennio stesso.

4. In caso di variazione della superficie aziendale, la riduzione contributiva deve essere maggiorata o ridotta in proporzione all'aumento o alla diminuzione della superficie stessa.

5. Nel corso del decennio considerato, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo della impresa agricola ad altro titolare la riduzione contributiva viene riconosciuta a quest'ultimo nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Per le imprese agricole singole ed associate soggette alla contribuzione agricola unificata, costituite successivamente al 31 dicembre 1984, qualora non sia possibile fare riferimento alla media di cui al precedente art. 2, in quanto trattasi di imprese che si costituiscono per l'esercizio di attività agricole di nuovo impianto, la riduzione contributiva si applica su tutte le giornate di manodopera denunciate ai fini contributivi nei singoli anni di competenza.

Art. 4.

1. La riduzione prevista nel presente decreto opera nei confronti della quota contributiva di spettanza del datore di lavoro agricolo, al netto degli sgravi e delle fiscalizzazioni in essere nell'anno in cui detta riduzione viene concessa.

2. Qualora l'impresa abbia alle proprie dipendenze categorie di lavoratori per le quali sono previsti importi contributivi differenziati, il contributo giornaliero sul quale opera la riduzione è quello medio ottenuto dividendo l'ammontare complessivo dei contributi a carico del datore di lavoro nell'anno di competenza, per il numero delle giornate da quest'ultimo denunciate nello stesso anno.

3. Il servizio per i contributi agricoli unificati detrae l'importo della riduzione contributiva di cui al presente decreto dall'ammontare dei contributi posti in riscossione nell'anno successivo a quella al quale la riduzione stessa si riferisce.

Art. 5.

1. Entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1986 e sino al 30 novembre 1997, il servizio per i contributi agricoli unificati comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero del tesoro, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per gli adempimenti di loro competenza, l'ammontare delle riduzioni riconosciute nell'anno, ripartito per singola gestione. Copia di tale comunicazione è altresì trasmessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Il conseguente minore gettito contributivo è rimborsato ai predetti istituti dalla agenzia indicata al primo comma a valere sui fondi stanziati dalla legge 1º marzo 1986, n. 64.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addi 29 gennaio 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

*Il Ministro
della agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 24

87A6724

DECRETO 10 luglio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 20 luglio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di cinque anni, con godimento 20 luglio 1987, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 20 e il 21 luglio 1987, e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 20 gennaio 1988, è pari al 5,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 20 gennaio e pagabili il 20 luglio successivo, e nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 20 luglio e pagabili il 20 gennaio successivo.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_0)}$ dove t_0 è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto b).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

- a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 20 gennaio e al 20 luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 20 gennaio 1988 e l'ultima il 20 luglio 1992.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 20 luglio 1992, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 20 luglio 1987 e termineranno il giorno 21 dello stesso mese.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salvo l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 luglio 1987.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 20 LUGLIO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 20 LUGLIO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1987-1992» «EMISSIONE 20 LUGLIO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori

eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa graduazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1992, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1987
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 192

87A6806

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1987.

Approvazione dei modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati per le persone fisiche (modello AA4/6) e di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA5/4).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, modificato dal decreto ministeriale 15 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 5 dicembre 1983, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale devono essere redatte in conformità al modello AA4, se presentate da parte delle persone fisiche e in conformità al modello AA5 se presentate da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1977, 27 gennaio 1987, 13 febbraio 1978, 27 febbraio 1979 e 6 febbraio 1984 con i quali sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, modelli AA4/1, AA4/2, AA4/3, AA4/4, AA4/5;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1977, 3 giugno 1978, 21 dicembre 1979, con i quali sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale AA5/1, AA5/2, AA5/3;

Ravvisata la necessità di approvare nuovi modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello AA4/6 concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette da parte delle persone fisiche (allegato 1).

Art. 2.

È approvato il modello AA5/4 concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare agli uffici distrettuali delle imposte dirette da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche (allegato 2).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il Ministro: GUARINO

MOD AA4/6

ALLEGATO 1



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO
DI CODICE FISCALE O VARIAZIONE DATI
(PERSONE FISICHE)**

marca
da bollo
solo per
richiesta
duplicato

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

TIPO RICHIESTA	
<input type="checkbox"/> ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE	
<input type="checkbox"/> DUPLICATO DEL CERTIFICATO	
<input type="checkbox"/> DUPLICATO DEL TESSERINO DEFINITIVO	
<input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI E ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DEFINITIVO	
<input type="checkbox"/> RICHIESTA TESSERINO DEFINITIVO	
<input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO RESIDENZA	
RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N.52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR.II	
CODICE FISCALE	
EVENTUALI ALTRI CODICI ASSEGNAZI DATI ANAGRAFICI	
COGNOME DI NASCITA	Nome (senza abbreviazioni)
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV DI NASCITA (sigla)
	DATA DI NASCITA giorno mese anno
	SESSO M o F
RESIDENZA ANAGRAFICA (o, se diverso, domicilio fiscale)	
COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV (sigla)
INDIRIZZO (o frazione)	N CIVICO
RESIDENZA ESTERA	
STATO ESTERO DI RESIDENZA	
CITTÀ E INDIRIZZO	
DATA Firma del richiedente FIRMA DELL'INCARICATO	

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

<input type="checkbox"/> ATTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/> AGGIORNAMENTO	
<input type="checkbox"/> ATTRIBUZIONE DIFFERITA DA S.G.	<input type="checkbox"/> ACQUISIZIONE RESIDENZA ESTERA	
<input type="checkbox"/> DUPLICATO CERTIFICATO	<input type="checkbox"/> RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N° 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE FF II	
<input type="checkbox"/> DUPLICATO TESSERINO		
<input type="checkbox"/> RICHIESTA TESSERINO		



...signor ... ha presentato modello AA4/6

ha presentato modello AA4/8

UFFICIO IMPOSTE DI PROPRIETÀ - DIRETTORE: DOTT. G. SARTORI

AVVERTENZE

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere direttamente presentata, personalmente o a mezzo di persona incaricata a un qualsiasi Ufficio delle Imposte Dirette.

All'atto della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità del richiedente.

La persona incaricata deve, inoltre, esibire un proprio documento d'identità, per le domande riguardanti i minori di anni quattordici; o i soggetti residenti all'estero, la persona incaricata deve esibire solo un proprio documento di identità.

Per la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo deve essere allegato il certificato di residenza rilasciato dal Comune.

Per la richiesta di duplicato del certificato o del tesserino va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

RICHIESTA CODICE FISCALE L.27.02.85 N.52

CONSERVATORIA DI
ESTREMI DELL'ATTO
MOTIVO
ANNOTAZIONI
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita: nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i soggetti residenti all'estero, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; se non si è prodotto alcun reddito deve comunque essere indicato un recapito in Italia.

I soggetti residenti all'estero devono, inoltre, indicare sulla parte a loro riservata lo stato estero, la città e l'indirizzo.

MOD AAS/4

ALLEGATO 2

MOD. AA/4
MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca
da bollo
solo per
richiesta
duplicata

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE

QUADRO A TIPO RICHIESTA

- ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
- DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- VARIAZIONE DATI
- RICHIESTA CODICE FISCALE L.27/02/85 N.52
TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR.II

CODICE FISCALE

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE			
SIGLA	DESCRIZIONE ATTIVITA'		
COD. ATTIVITA'	NATURA GIURIDICA	TERMINE APPROV. BILANCIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.
INDIRIZZO		NUMERO CIVICO

DOMICILIO FISCALE

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.
INDIRIZZO		NUMERO CIVICO

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE			
COGNOME	NOME	CARICA	INIZIO PROCEDIMENTO
COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA		PROV.	DATA DI NASCITA

RESIDENZA ANAGRAFICA

C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV.
INDIRIZZO		NUMERO CIVICO

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

- ATTRIBUZIONE
- ATTRIBUZIONE DIFFERITA
- DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- VARIAZIONE DATI
- RICHIESTA CODICE FISCALE L.27/02/85 N.52
TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR.II

CODICE FISCALE ASSEGNATO

Il soggetto,
ha presentato domanda di,
presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI

IL FUNZIONARIO

DATA

TIMBRO
UFFICIO

AVVERTENZE

Il modello deve essere compilato e presentato direttamente dai rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (anche a mezzo di persona appositamente delegata) all'ufficio delle Imposte Dirette competente per domicilio fiscale nei seguenti casi:

1. DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti NON CONTRIBUENTI IVA non in possesso del numero di codice fiscale;
2. DOMANDA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE, da parte dei soggetti contribuenti IVA e non, che abbiano smarrito il certificato di attribuzione; in tal caso la domanda è soggetta all'imposta di bollo;
3. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI da parte dei soggetti non contribuenti IVA che abbiano riscontrato un errore nei dati presenti sul certificato di attribuzione ovvero che intendano comunicare una variazione dei dati stessi.
Tale domanda deve essere presentata all'ufficio delle Imposte anche da parte dei soggetti d'imposta che abbiano CESSATO l'attività IVA per la quale era stato attribuito dall'ufficio IVA competente un numero di partita avente valore anche di codice fiscale.

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal rappresentante legale del soggetto d'imposta.

RICHIESTA CODICE FISCALE L.27/02/85 N.52

CONSERVATORIA DI
ESTREMI DELL'ATTO
MOTIVO
ANNOTAZIONI
.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc...).

La denominazione deve essere indicata senza abbreviare alcuna parola. Inoltre si devono eliminare articoli e titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti nella denominazione.

Si avrà altresì cura di sostituire alle dizioni per esteso indicanti la natura giuridica del soggetto le rispettive forme contratte (esempio: SPA al posto di Società per Azioni, SRL al posto di Società a responsabilità limitata, etc...).

I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

Le date devono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

In corrispondenza dei singoli quadri del modello si precisa quanto segue:

QUADRO A – TIPO RICHIESTA

- per la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale va barrata la casella **[1]**
- per la richiesta di duplicato del certificato di attribuzione va barrata la casella **[2]** e va indicato, se possibile, il numero di codice fiscale nell'apposita casella;
- per la variazione dei dati relativi al soggetto d'imposta va barrata la casella **[3]** e va necessariamente indicato nell'apposita casella il numero di codice fiscale.
- per la richiesta di codice fiscale ai sensi della L.27/02/85 n.52 va barrata la casella **[4]**

QUADRO B – DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

- nel riquadro DATI IDENTIFICATIVI vanno indicati: la denominazione risultante dall'atto costitutivo, l'eventuale sigla, la descrizione dell'attività ed il codice relativo (secondo la tabella dei codici di attività) riferito sempre all'attività prevalente, il codice natura giuridica (secondo la tabella riportata di seguito) e il termine ultimo per l'approvazione del bilancio (esempio: Bilancio al 31 dicembre per ogni anno con termine di approvazione di 4 mesi, indicare "30/04").

NATURA GIURIDICA: deve essere indicata in codice da ricercare nella seguente tabella:

SOGGETTI RESIDENTI		SOGGETTI NON RESIDENTI	
01	Società in accomandita per azioni	22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
02	Società a responsabilità limitata	23	Società semplici, irregolari e di fatto
03	Società per azioni	24	Società in nome collettivo
04	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione	25	Società in accomandita semplice
05	Altre società cooperative	26	Società di armamento
06	Mutue assicuratrici	27	Associazioni tra professionisti
07	Consorzi con personalità giuridica		
08	Altre associazioni riconosciute		
09	Fondazioni		
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica		
11	Consorzi senza personalità giuridica		
12	Associazioni non riconosciute e comitati		
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunione)		
14	Enti pubblici economici		
15	Enti pubblici non economici		
16	Casse mutuo e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica		
17	Opere pie e società di mutuo soccorso		
18	Enti ospedalieri		
19	Enti dei Istituti di previdenza e di assistenza sociale		
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo		
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi		

- il riquadro: SEDE LEGALE O EFFETTIVA va compilato solo SE LA SEDE LEGALE È DIVERSA DAL DOMICILIO FISCALE, ALTRIMENTI VA COMPILATI SOLO IL RIQUADRO DOMICILIO FISCALE; nel caso di soggetto avente sede all'estero e stabile organizzazione in Italia deve essere indicato nella casella COMUNE lo Stato estero, nella casella PROVINCIA la sigla EE, mentre le altre caselle non debbono essere compilate.
- il riquadro DOMICILIO FISCALE VA SEMPRE COMPIATO, (quindi anche nel caso in cui sede e domicilio coincidano); nel caso di soggetto con sede all'estero, il domicilio fiscale coincide con quello della stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, con il comune in cui viene esercitata l'attività prevalente.

QUADRO C – DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

- vanno indicati i DATI IDENTIFICATIVI (codice fiscale, cognome, nome, comune, provincia e indirizzo del domicilio fiscale) del rappresentante legale, se esistente, oppure di un socio amministratore; nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione i dati da riportare sono rispettivamente quelli del curatore fallimentare o del liquidatore; nel caso di soggetto con sede legale all'estero indicare i dati relativi al rappresentante nominato in Italia.
- nella casella CARICA riportare il numero 1 se i dati identificativi sono relativi al rappresentante legale o al rappresentante nominato in Italia; il numero 2 se sono relativi al socio amministratore, il numero 3 se relativi al curatore fallimentare ed il numero 4 se sono relativi al liquidatore.
- nella casella INIZIO PROCEDIMENTO, da compilarsi nei soli casi di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione, va indicata la data di inizio del relativo procedimento.

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA 3112 Agricoltura 3120 Foreste 3130 Attività trasformatrici annessse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri 3140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli svolte in forma associata 3150 Esercizi di macchine agricole 3150 Altre associazioni operanti nell'agricoltura 3210 Pesca e allevamenti in acque dolci 3210 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari 3310 Zootecnica 3310 Caccia e cattura di animali	INDUSTRIA E ARTIGIANATO a) ALIMENTARI 3500 Carni fresche e conserve ed altri prodotti della macelleria 3600 Latte e prodotti della trasformazione del latte 3720 Bevande alcoliche 3730 Bevande analcoliche e idrominerali 3620 Prodotti della maturità e della pastificazione 3810 Prodotti dolciari 3820 Grassi vegetali e animali 3830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca 3840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti 3843 Produzione e raffinazione dello zucchero 3845 Torrefazione del caffè 3850 Altro prodotti alimentari	Segue ai COMMERCIO ALL'INGROSSO 4006 Pelli greggie 4007 Cuori e cuoie conciate (escluse queie da dell'uccelliera) 4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria 4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine 4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc. 4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi o morti, uova 4012 Prodotti della pesca freschi, congelati e surgelati 4013 Prodotti della pesca secchi e conservati 414 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesci, alimenti surgelati vegetali, farcite, uova, formaggio, ecc.) 4015 Farcite, nevi, paté, zeste alimentari ed altri prodotti da carne, olio, olio spalmabile 4016 Latte, burro e formaggi 4017 Oli e grassi alimentari 4018 Bevande alcoliche ed analcoliche, alcool per liquori e aceto 4019 Prodotti ortofrutticoli 4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere 4021 Dolciumi di ogni genere 4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati 4023 Combustibili solidi 4024 Lubrificanti e lubrificanti 4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi) materiali da costruzione 4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati 4027 Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali 4028 Prodotti chimici per l'agricoltura 4029 Colori e vernici 4030 Legname e attimi 4031 Materiale da costruzione 4032 Attimi di installazione 4033 Lastra di vetro e di cristallo 4034 Macchine ed attrezzi agricoli 4035 Attrezzi utensili per metallo, legno, plastica e pietra 4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento 4037 Macchine per l'edilizia 4038 Macchine e attrezza varie per altre industrie e per il commercio 4039 Veicoli ed accessori 4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezza varie per l'ufficio 4041 Mobili in legno, metallo e materie sintetiche 4042 Attimi in ferro ed altri metalli, coltelliera e posateria 4043 Apparecchi radio, televisivi ed elettrodomestici 4044 Veirerie, cristallerie, ceramiche cornice e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo) 4045 Accessori per la casa, cucina, bagno, vestiario, ecc. 4046 Sapone, detergente, prodotti per la lucidatura e simili 4047 Carte da parati e stucchi 4048 Tessuti per abbigliamento 4049 Tessuti ed articoli di arredamento 4050 Filati, cucirni, mercerie e passamaneria 4051 Vestiaria, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento 4052 Pellicce 4053 Calzature e accessori per calzature 4054 Articoli da viaggio, pelleteria e marocchinerie 4055 Medicinali 4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicina 4057 Articoli di profumeria e cosmetici 4058 Apparecchi ottici e fotografici 4059 Gioielli e pietre preziose 4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria 4061 Strumenti musicali e relativi accessori 4062 Giocattoli ed articoli sportivi 4063 Libri, giornali e riviste 4064 Articoli di cartoleria e cancelleria 4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati) 4066 Spagh, cordami, sacchi, tele di iuta e simili 4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili 4068 Stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (esclusi i rottami metallici) 4069 Rottami metallici	Segue ai COMMERCIO AL MINUTO 4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini 4239 Articoli di arredamento mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati 4240 Motovechi, compresi gli autovechi usati 4241 Motovechi, biciclette, valigie, pezzi di ricambio e accessori per autovechi, motovechi e biciclette (compresi i motovechi usati) 4242 Distributori di carburanti e lubrificanti 4243 Farmacie 4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici erboristerie 4245 Profumerie e prodotti per toiletta e per l'igiene della persona 4246 Verrerie, smalti, colori, ferri coloranti, penne, e simili, saponi, detergenti, prodotti per la lucidatura e simili 4247 Mobil, macchine ed attrezture per ufficio 4248 Camerelle e negozi di francobolli per collezione 4249 Librerie 4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste 4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) 4252 Attici sportivi, attrezza varie per lo sport, campeggio e simili 4253 Gioielleria, perleria, argenteria e orologeria 4254 Orologeria 4255 Combustibili per uso domestico 4256 Gocciolatori, articoli per l'infanzia e affini 4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati 4258 Materiali da costruzione 4259 Soggi, cordami, sacchi e tele di iuta 4260 Fiori, piante ornamentali e semi da giardino 4261 Animali vivi 4262 Semi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura 4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico 4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di preventore e penale 4265 Modelli, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti d'antiquariato) 4266 Articoli vari, non altrove classificati
b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE 1C00 Carboli ligniti, agglomerati e prodotti della cokerizzazione 1100 Petrolio greggio e gas naturali 1110 Prodotti petroliferi, raffinati 1200 Minerali e carboli nucleari 1300 Minerali metalliferi e non metalliferi esclusi gli uraniferi 1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi 1500 Estrazione di minerali non metalliferi 1510 Estrazione di minerali di cava 1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro, ecc) 1600 Energia elettrica e vapore d'acqua 1700 Produzione e distribuzione di gas 1710 Raccolta e distribuzione di acqua	c) MANIFATTURIERE 2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria 2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili 2200 Prodotti, fonofotocinematografici (esclusi nastri e dischi, e materiale sensibile) 2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici 2300 Mucchiatura-fonderia di seconda fusione 2310 Prezioseria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici 2220 Macchine, motori, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto 2230 Macchine utensili e di utensilia per macchine 2240 Minuteria metallica, fustame, bullonerie, molte, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni 2250 Macchine, apparecchi e strumenti elettronici ed elettronici di telecomunicazione e affini 2260 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose 2260 Materiali e forniture elettriche elettroniche 2270 Motovechi e relativi motori 2280 Attimi di trasporto 2290 Prodotti chimici di base 2290 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura 2300 Prodotti farmaceutici di base 2310 Prodotti per fabbigliamento di vestuario, arredamento tessile e affine 2320 Carta e prodotti cartotecnici 2320 Stampa, poligrafia, editoria e simili 2320 Carte e articoli in pelle 2330 Gatti 2340 Legno, sughero e affini 2350 Veicoli e carpenteria navale in legno 2360 Mobili e arredamento in legno 2370 Tabacchi, lavorati 2380 Costruzioni edilizie, residenziali 2390 Costruzioni opere pubbliche 2310 Installazione impianti 2360 Beni di recupero 2370 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozziere, idraulici, elettrici, odontotecnici, ortopedici, calzolaio, etc.) 3700 Altro prodotti industriali	TRASPORTI E COMUNICAZIONI 5000 Trasporti aerei 5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali 5100 Trasporti su strada di persone e merci 5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto 5300 Attività connesse con i trasporti 5400 Comunicazioni	
CREDITO E ASSICURAZIONI 6000 Aziende di credito ordinario 6100 Istituti di credito speciali e imprese finanziarie 6110 Imprese di gestione esattoriale 6200 Assicurazioni	SERVIZI 6300 Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese 6410 Servizi sanitari privati 6420 Servizi di igiene e pulizia 6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita 6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo 6700 Servizi domestici ed altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita 6710 Enti e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili 6800 Servizi forniti alla persona (fotografi, barbiere, tintorie e simili) 6810 Servizi di pompe funebri 6820 Servizi di vigilanza 6900 Servizi vari non altrove classificabili	SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7000 Stato e altri Enti dell'Amministrazione Centrale 7100 Organi Costituzionali 7200 Aziende autonome statali 7300 Comuni 7310 Province 7320 Regioni 7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici 7400 Altri Enti territoriali 7500 Enti previdenziali 7600 Altri Enti pubblici non commerciali	
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) 8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati) 8200 Medici, psicologi 8300 Ossieriche, infermieri e assimilati 8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali 8410 Notai 8500 Commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti e assimilati 8600 Ingegneri e architetti 8700 Matematici, statistici, economisti e assimilati 8800 Fisici, chimici e biologi 8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati 9000 Altri, allenatori e assimilati 9100 Agenti di borsa e assimilati 9200 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati 9300 Altro e attività professionali			

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1987.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi a Genova-Sestri per iniziativa dell'istituto «Amerigo Vespucci» per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda presentata dall'istituto «Amerigo Vespucci» intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Genova-Sestri per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Visti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Art. 1.

È conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola da istituirsi in Genova-Sestri per iniziativa dell'istituto «Amerigo Vespucci» con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6681

DECRETO 23 luglio 1987.

Autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 28 di Bologna, in data 17 aprile 1986, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto

autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 22 maggio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 30 giugno 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente all'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che nella sala anatomica dell'istituto di anatomia patologica dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Caramazza prof. Roberto, direttore dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Puddu prof. Piero, assistente universitario di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Politi dott.ssa Piera, assistente universitario di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Calanchi dott.ssa Candia, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Marinelli dott.ssa Luisa, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Liberati dott.ssa Anna Maria, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Profazio dott. Vincenzo, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Patriarca dott.ssa Renata, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Cellini dott. Mauro, assistente universitario di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna;

Longhi dott. Alberto, aiuto ospedaliero incaricato di ruolo dell'istituto di clinica oculistica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'U.S.L. n. 28 di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cavadere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 28 di Bologna e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A6722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Enel pompe Italia, già cooperativa La Commerciale S.c.r.l., con sede in Stradella di Collecchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. Enel pompe Italia, con sede in Stradella di Collecchio (Parma), già cooperativa La Commerciale S.c.r.l., con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Enel pompe Italia, con sede in Stradella di Collecchio (Parma), costituita per rogito notaio Vittorio Somma-Riva in data 27 gennaio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Stassano Giuseppe, residente in Parma, Via Collegio Maria Luigia, 17, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

p. Il Ministro: MEZZAPESA

87A6679

DECRETO 7 luglio 1987.

Riconoscimento in provincia di Napoli del carattere sostitutivo alle attività industriali della Società officine meccaniche Armando Cipriani, stabilimento in Pollena Trocchia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. G. C., con sede in Napoli, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini

dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della Società officine meccaniche Armando Cipriani S.p.a. di Pollena Trocchia (Napoli);

Considerato che la società predetta è stata costituita dalla GEPI per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Napoli;

Decreta:

È riconosciuto in provincia di Napoli il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. G. C., con sede in Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1986 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
GORRIERI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
PIGA

87A6680

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1987.

Approvazione delle deliberazioni concernenti il trasferimento del portafoglio e dell'intero complesso aziendale della S.p.a. Mill.Ri a La Fenice Ri, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificate ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 575, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1986, con il quale La Fenice Ri - Compagnia di riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica ed all'estero la riassicurazione nel ramo vita ed in tutti i rami danni di cui all'allegato I, punto A, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda in data 6 aprile 1987, con la quale la Mill.Ri - Gruppo riassicurativo S.p.a., con sede in Firenze, ha chiesto l'approvazione della delibera della assemblea ordinaria in data 20 febbraio 1987, concernente la cessione a La Fenice Ri - Compagnia di riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, dell'intero, proprio complesso aziendale, con la sola esclusione di partecipazioni in società estere per lire 3.350 milioni;

Visto il verbale della riunione del consiglio di amministrazione de La Fenice Ri - Compagnia di riassicurazioni S.p.a., in data 23 febbraio 1987, con il quale il presidente-amministratore delegato dell'azienda medesima è stato autorizzato a stipulare il contratto di acquisto dell'azienda Mill.Ri S.p.a.;

Vista la nota in data 11 maggio 1987, n. 713681, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla anzidetta cessione d'azienda a «La Fenice Ri - Compagnia di assicurazioni S.p.a.»;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni del trasferimento del portafoglio e dell'intero complesso aziendale, con esclusione di n. 55.494 azioni della società Fimas S.a. - Parigi, della «Mill.Ri - Gruppo riassicurativo S.p.a.» a «La Fenice Ri - Compagnia di riassicurazioni S.p.a.», a far data dalle ore 24 del 28 febbraio 1987.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione per l'esercizio della riassicurazione già concessa alla Mill.Ri - Gruppo riassicurativo S.p.a., con sede legale in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6674

DECRETO 13 luglio 1987.

Approvazione di una tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), in Roma.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 22 aprile 1987 e la successiva modificazione in data 7 maggio 1987 della Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una opzione di differimento automatico di scadenza e delle condizioni speciali di polizza relative;

Vista la nota in data 27 maggio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse colettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente opzione di differimento automatico di scadenza e le condizioni speciali di polizza relative presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni (e.d.p.), con sede in Roma:

opzione per il differimento automatico della scadenza nel pagamento di un capitale garantito in contratti emessi a prestazione rivalutabile;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione garantita, nell'applicazione della predetta opzione.

Roma, addi 13 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6820

DECRETO 23 luglio 1987.

Trasferimento di parte del portafoglio assicurativo vita dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni alla S.p.a. Aurora assicurazioni, in Milano.

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 di riconoscimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Agricoltura assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed a La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il verbale di assemblea straordinaria in data 4 luglio 1986, registrato a Milano il 24 luglio 1986, n. 10749, della società «Agricoltura assicurazioni S.p.a.» con il quale è stata, tra l'altro, deliberata la variazione della ragione sociale della società «Agricoltura assicurazioni S.p.a.» in «Aurora assicurazioni S.p.a.»;

Viste le domande in data 23 marzo 1987 con le quali le società in questione hanno chiesto che venga autorizzato un trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita da La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, alla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Viste le deliberazioni delle società La Venezia assicurazioni S.p.a. ed Aurora assicurazioni S.p.a., entrambe in data 23 febbraio 1987, concernenti il suddetto trasferimento parziale di portafoglio;

Visto il contratto in data 23 marzo 1987 con il quale sono state stabilite modalità e condizioni del trasferimento parziale di portafoglio della La Venezia assicurazioni S.p.a. alla Aurora assicurazioni S.p.a.;

Vista la nota in data 3 luglio 1987, n. 715741, con la quale l'ISVAP, istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla anzidetta operazione;

Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e condizioni, citate in premessa, relative al trasferimento alla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, a far data dal 1º gennaio 1987, di parte del portafoglio assicurativo vita de La Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, costituito dai seguenti tipi di polizze sottoscritte nel territorio italiano:

- a) quattromiladuecentosettantatre polizze indicivate;
- b) tre polizze stabilizzate;
- c) cinquantadue polizze adeguabili;
- d) cinquecentoquarantaquattro polizze ordinarie non temporanee;
- e) milleseicentotredici polizze temporanee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addi 23 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6725

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 21 luglio 1987.

Riconoscimento del personale dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, avente la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari ed ha determinato la dotazione organica del relativo personale;

Considerata la conseguente necessità di aggiornare l'elenco degli impiegati ai quali è rilasciata, per l'identificazione personale, la speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e nelle sostanze di uso agrario;

Visto il precedente decreto ministeriale 9 agosto 1984, concernente la individuazione degli impiegati delle carriere direttiva e di concetto adibiti al servizio di vigilanza della repressione delle frodi;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appartenenti all'organico per il servizio repressione frodi, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti:

UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Dirigenti:

Astegiano dott. Vincenzo, primo dirigente;
Sabellico dott. Alberto, primo dirigente;
Giannessi dott. Piero, primo dirigente;
Varese dott. Roberto, primo dirigente.

Carriera direttiva:

Campanello dott. Francesco, ispettore generale analista r.e.;

Mazzolini dott. Carlo, ispettore generale analista r.e.;

Tamborini dott. Alberto, ispettore generale analista r.e.;

Delfino dott. Giuseppe, ispettore generale analista r.e.;

Donati dott. Anna Maria, ispettore generale analista r.e.;

Giorgetti dott. Guerrino, ispettore generale r.e.;

Fraggetta dott. Giuseppe, ispettore generale r.e.;

Patanè dott. Piero, ispettore generale r.e.;

Morana dott. Giuseppe, ispettore generale r.e.;

Patanè dott. Vincenzo, ispettore generale r.e.;

Villani dott. Renato, ispettore generale r.e.;

Martines dott. Salvatore, ispettore generale r.e.;

Cavagnuolo dott. Guido, ispettore generale r.e.;

Aragiusto dott. Pasquale, ispettore generale r.e.;

Saraceno dott. Aurelio Angelo, ispettore generale r.e.;

Cancellara dott. Italo, ispettore generale r.e.;

La Forgia dott. Cosmo Damiano, ispettore generale r.e.;

Tucci dott. Francesco, ispettore generale r.e.;

Capretti dott. Paolo, ispettore generale r.e.;

Riina dott. Bernardo, ispettore generale r.e.;

Pepe dott. Ugo, ispettore capo r.e.;

Lombardi dott. Romano, ispettore capo r.e.;

Matta dott. Massimo, direttore analista capo r.e.;

Funes dott. Giuseppe, direttore analista capo r.e.;

Tosi dott. Antonio, direttore analista capo r.e.;

Niccolai dott. Luisa, direttore analista capo r.e.;

Calianni dott. Michele, ispettore capo r.e.;
 Baragli dott. Sergio, direttore analista capo r.e.;
 Gentili dott. Alfonsina Marietta, direttore analista capo r.e.;
 Palmarini dott. Silvana Tosti, direttore analista capo r.e.;
 Giordano dott. Maria Teresa, direttore analista capo r.e.;
 Rotolo dott. Angelo, direttore analista capo r.e.;
 Lotito dott. Antonio, direttore analista capo r.e.;
 Gargano dott. Andrea, direttore analista capo r.e.;
 Colloca dott. Maria Carmela Marignoli, direttore analista capo r.e.;
 Fagotti dott. Umberto, ispettore capo aggiunto;
 Cortese dott. Francesco, ispettore capo aggiunto;
 Lonigro dott. Michele, ispettore capo aggiunto;
 Giurintano dott. Nicolò, ispettore capo aggiunto;
 Mundo dott. Giuseppe, ispettore capo aggiunto;
 Rainieri dott. Vittorio, direttore aggiunto di divisione;
 Gusinu dott. Pietro, ispettore capo aggiunto;
 Bassoni dott. Alfredo, ispettore capo aggiunto;
 Valiante dott. Felice, ispettore capo aggiunto;
 D'Addabbo dott. Angelo, ispettore capo aggiunto;
 Cugusi dott. Ignazio, ispettore capo aggiunto;
 Bentivogli dott. Piergiorgio, ispettore capo aggiunto;
 Principato dott. Michele, ispettore capo aggiunto;
 Monno dott. Vincenzo, ispettore capo aggiunto;
 Di Martino dott. Umberto, ispettore capo aggiunto;
 Tarchini dott. Lucio Mario, direttore analista superiore;
 Tarallo dott. Vincenzo, direttore analista superiore;
 Aiello dott. Rosario, direttore analista superiore;
 Pisano dott. Giuseppa Scarpetta, direttore analista superiore;
 Anzoino dott. Wanda Musso, direttore analista superiore;
 Montorsi dott. Umberto, direttore analista superiore;
 Minguzzi dott. Attilio, direttore analista superiore;
 Sacchetti dott. Giorgia Tamburini, direttore analista superiore;
 Gasparini dott. Gianna Franciosi, direttore analista superiore;
 Di Tillio dott. Fernando, direttore analista superiore;
 Fragassi dott. Francesco, direttore analista superiore;
 Santini dott. Eliseo, direttore analista superiore;
 Bettini dott. Tamara Alberta Strocchi, direttore analista superiore;
 Losito dott. Vito, direttore analista superiore;
 Salzedo dott. Angelo Vittorio, direttore analista superiore;
 Corvo dott. Emilio, direttore di sezione;
 Govoni dott. Isotta Tubertini, direttore di sezione;
 Citernesi dott. Claudio, direttore analista superiore;
 Casadei dott. Enrico, direttore analista superiore;
 Porcelli dott. Maria Pontremolesi, direttore analista superiore;

Gaetano dott. Giuseppe, direttore analista superiore;
 De Simone dott. Maria Rosaria, direttore analista superiore;
 Magro dott. Ada, direttore analista superiore;
 Grilli dott. Rocco Domenico, ispettore superiore;
 Politano dott. Domenico, ispettore superiore;
 Vitale dott. Maurizio, ispettore superiore;
 Bozzi dott. Michele, ispettore superiore;
 Di Leo dott. Carlo, analista;
 Ponzetti dott. Lorenzo, analista;
 Ceresa dott. Loris, analista;
 Ingi dott. Maurizio, analista;
 Mucciarella dott. Maria Regina, analista;
 Sacco dott. Valerio, consigliere;
 Prosperi dott. Sandro, analista;
 Picariello dott. Domenico, ispettore;
 Casale dott. Luigi, ispettore;
 Pica dott. Giuseppe, ispettore;
 Mariani dott. Tosatti Enrico, ispettore;
 Di Giorgio dott. Claudio, ispettore;
 Del Prete dott. Sergio, ispettore;
 Passaro dott. Luigi, ispettore;
 Taglialatela Scafati dott. Antonio, ispettore;
 Narni Mancinelli dott. Domenico, ispettore;
 Sansone dott. Salvatore, ispettore;
 Ciervo dott. Domenico, ispettore;
 Marcello dott. Antonio, ispettore;
 Poletto dott. Guido, ispettore;
 Trovato dott. Carmelo, ispettore;
 Testa dott. Gabriele, ispettore;
 Chiavaro dott. Domenico, ispettore;
 Quaglia dott. Elio Francesco, ispettore;
 Di Pisa dott. Giuseppe, ispettore;
 Morabito dott. Antonino, ispettore;
 Guerriero dott. Remigio, ispettore;
 Mangiameli dott. Maurizio, ispettore;
 Lupo dott. Antonino, ispettore;
 Iudica dott. Francesco, ispettore;
 Ruffino dott. Enrico, ispettore;
 Cardona dott. Sebastiano, ispettore;
 Amerio dott. Gianfranco, ispettore;
 Fasano dott. Franco, analista;
 Sicuro dott. Mario, consigliere;
 Stracuzzi dott. Santo, consigliere;
 Manzi dott. Arcangelo, consigliere;
 Girotta dott. Marco, ispettore;
 Loiacono dott. Giuseppe, ispettore;
 Russo dott. Vincenzo, ispettore;
 Cesco Cancian dott. Gigliola Bruni, ispettore;
 Silipo dott. Mario, ispettore;
 Milana dott. Vincenzo, ispettore;
 Nannino dott. Giuseppe, ispettore;
 Cisternino dott. Giuseppe, ispettore;
 Sallemi dott. Giuseppe, ispettore;
 De Vincenzi dott. Ezio, ispettore;
 Bocchini dott. Luigi, ispettore;
 Carbone dott. Sergio, ispettore;
 Garane dott. Corrado, ispettore;
 Meregalli dott. Piero, ispettore;
 Di Trapani dott. Costantino, ispettore;

Maglione dott. Paolo, ispettore;
 Barresi dott. Rosario, ispettore;
 Macario Cot dott. Giovanni, ispettore;
 Quaquarelli dott. Sanzio, ispettore;
 Sindoni dott. Giuseppe, ispettore;
 Senatore dott. Aniello, ispettore;
 Dispenza dott. Mauro, ispettore;
 Parrinello dott. Tommaso, ispettore;
 Miraglia dott. Luigi, consigliere;
 Banchetti dott. Sergio, analista;
 Poccia dott. Antonio, analista;
 Marianella dott. Rosa Maria Zuccaro, analista;
 Borgese dott. Maria Concetta, analista;
 Vecchia Scavalli dott. Diana, analista;
 Conte dott. Lanfranco, analista;
 Luchetta dott. Paola Ciampicali, analista;
 Tigani dott. Vincenzo, analista;
 Flori dott. Antonella, analista;
 Casagrande dott. Giuliana Pilo, analista;
 De Cicco Maria Grazia Manzoni, analista;
 Piga dott. Cesario, analista;
 Barchiesi dott. Rita Giambotti, analista;
 Crisafulli dott. Antonino, analista;
 Gattobigio dott. Marilena Binaglia, ispettore;
 De Rosa dott. Vittorio, ispettore;
 Miniati dott. Anna Maria, ispettore;
 Vele dott. Domenico, ispettore;
 Macchiavello dott. Franco, ispettore;
 Siani dott. Francesco, ispettore;
 Panerai dott. Francesco, ispettore;
 Saragò dott. Michele, ispettore;
 Alessi dott. Michele Maria Casimiro, ispettore;
 Spagnuolo dott. Pellegrino, ispettore;
 Cosimato dott. Domenico, ispettore;
 Manetti dott. Stefano, ispettore;
 Sorbello dott. Alfio, ispettore;
 Goglia dott. Giovanni, ispettore;
 Puglisi Allegra dott. Ernesto Renato, ispettore;
 Giovinazzi dott. Francesco, ispettore;
 La Fisca dott. Lorenzo, ispettore;
 Ravaoli dott. Diano, ispettore;
 Provenzano dott. Paolo Mario, ispettore;
 Mangoni dott. Angelo, ispettore;
 Cestari dott. Vincenzo, ispettore;
 Franzia dott. Antonio, ispettore;
 Carbone dott. Nino, ispettore;
 Lambertini dott. Paolo, analista;
 Salis dott. Luciano, analista;
 Botta dott. Roberto, analista;
 Borzillo dott. Aldo, analista;
 Zanini dott. Ornella, analista;
 De Noni dott. Ivano, analista.

Carriera di concetto:

Thione Bosio p.a. Mattia, esperto capo;
 Dall'Armellina enot. Ferruccio, esperto capo;
 Dottore p.a. Giovanni, esperto capo;
 Papini p.a. Italo, esperto capo;
 Tugnoli p.a. Alfonso, esperto capo;
 Di Donato p.a. Donato, esperto capo;
 Anselmo p.a. Antonio, esperto tecnico capo;
 Bosso p.a. Emiliano, esperto tecnico capo;
 Catalano rag. Giuseppe, esperto tecnico capo;
 Gozzelino dott. Adriano, esperto tecnico capo;
 Lorusso p.a. Giovanni, esperto tecnico capo;
 Rosso p.a. Mario, esperto tecnico capo;
 Ferri p.a. Giulio, esperto tecnico capo;
 Filoni p.a. Walter, esperto capo;
 Valdes geom. Giovanni, geometra capo;
 Alciati geom. Giovanni, esperto tecnico capo;
 Giovanardi p.a. Antonio, esperto capo;
 Filanti p.a. Antonio, esperto capo;
 Lorito p.a. Nicola, esperto capo;
 Migliardi p.a. Giuseppe, esperto tecnico capo;
 Sgarbi p.a. Vittorio, esperto tecnico principale;
 Bona dott. Attilio, esperto tecnico principale;
 Buschi p.a. Giuseppe, esperto tecnico principale;
 De Luca p.a. Leonardo, esperto tecnico principale;
 Gasparri geom. Piero, esperto tecnico principale;
 Somma p.a. Gaetano, esperto tecnico principale;
 Galli p.a. Enrico, esperto tecnico principale;
 Arcese p.a. Leo, esperto tecnico principale;
 Di Giacomantonio p.a. Antonio, esperto tecnico principale;
 Benedetti dott. Ubaldo, esperto tecnico principale;
 Sonnessa p.a. Arnaldo, esperto tecnico principale;
 Matteucci p.a. Enzo, esperto tecnico principale;
 Grillini p.a. Roberto, esperto tecnico principale;
 Tacchi p.a. Tonino, esperto tecnico principale;
 Capocasa enot. Enzo, esperto tecnico principale;
 Perini p.a. Franco, esperto tecnico principale;
 Cecchetelli p.a. Luigi, esperto tecnico principale;
 Leone geom. Umberto, esperto tecnico principale;
 Mazzarini p.a. Dante, esperto tecnico principale;
 Domanico p.a. Giuseppe, esperto tecnico principale;
 Giachetti p.i. Giuseppe, esperto tecnico principale;
 Lamarra p.a. Giacomo, esperto tecnico principale;
 Mignini p.a. Giuseppe, esperto tecnico principale;
 Mormando p.a. Salvatore, esperto tecnico principale;
 Bracchi p.a. Giuseppe, esperto tecnico principale;
 Chiarella p.a. Antonio, esperto principale;
 Calò p.a. Arcangelo, esperto principale;
 Miele p.a. Pasquale, esperto principale;
 Fortunato p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Elias p.a. Pierino, esperto principale;
 Tulone p.a. Salvatore, esperto principale;
 Odorico p.a. Giorgio, esperto principale;
 Lo Giudice p.a. Giuseppe, esperto principale;

Enna p.a. Giovanni, esperto principale;
 Santucci p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Storani p.a. Paolo, esperto principale;
 Di Jorio p.a. Nicola, esperto principale;
 Vitali dott. Dino, esperto principale;
 Fabianelli p.a. Calogero, esperto principale;
 Nigido p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Bottino p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Lunardi p.a. Renato, esperto principale;
 Catalanotto p.a. Francesco, esperto principale;
 Greco p.a. Francesco, esperto principale;
 Alchirafi p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Trulli p.a. Emidio, esperto principale;
 Russo p.a. Claudio, esperto principale;
 Bozzurra dott. Nando, esperto principale;
 Tarquinio p.a. Ettore, esperto principale;
 Laudadio p.a. Antonio, esperto principale;
 Salvatori p.a. Giuseppe, esperto principale;
 Simoni p.a. Alberto, esperto principale;
 Congiu p.a. Antonio, esperto;
 Marigliano p.a. Vincenzo, esperto;
 Cerritelli p.ch. Camillo, esperto;
 Caruso p.a. Giovanni, esperto;
 Costetti p.a. Giuseppe, esperto;
 Frabboni p.a. Alberto, esperto;
 Minasso p.a. Sergio, esperto;
 Calviello p.a. Pasquale, esperto;
 Nicodemo p.a. Filippo, esperto;
 Mansullo p.a. Franco, esperto;
 Cristinzio p.a. Domenico, esperto;
 Di Luca p.a. Vincenzo, esperto;
 Adriano p.a. Fernando, esperto;
 Miccio p.a. Alfredo, esperto;
 Lemmi p.a. Mario, esperto;
 Cuomo dott. Francesco Paolo, esperto;
 Rallo p.a. Maria Vittoria Arcieri, esperto;
 Micucci p.a. Maria Brigida Arcano, esperto;
 Pol p.a. Roberto, esperto;
 Scarfone p.a. Gianfranco, esperto;
 Forte p.a. Marcello, esperto;
 Calabro p.a. Gioacchino, esperto;
 Russo p.a. Michele, esperto;
 Frauenfelder p.a. Daniele, esperto;
 Correale dott. Ernesto, esperto;
 Truglio p.a. Gaetano, esperto;
 Ciammarugh p.a. Fausto, esperto;
 Manfredi p.a. Raffaele, esperto;
 Raimondo p.a. Antonio, esperto;
 Giannotti p.a. Donato, esperto;
 Serafini p.a. Marco, esperto;
 Novello p.a. Santo, esperto;
 Bruzzese p.a. Francesco, esperto;
 Valeriano p.a. Guerino, esperto;
 Baccarelli p.a. Paolo, esperto;

Pennone p.a. Ottavio, esperto;
 Marongiu p.a. Arturo, esperto;
 Di Giacomo p.a. Angelo, esperto;
 Mastrandri p.a. Vincenzo, esperto;
 Rodia p.a. Ernesto, esperto;
 Fucich p.a. Giancarlo, esperto;
 Cameretti p.a. Roberto, esperto;
 Di Martino p.a. Francesco, esperto;
 Scavo p.a. Santo, esperto;
 Grottola p.a. Fulvio, esperto.

Agenti di polizia giudiziaria:

Mollura Nicola, assistente tecnico superiore;
 D'Ingecco Donato, assistente tecnico superiore;
 Manfra Stanislao, assistente tecnico superiore;
 Arcangeli p.a. Nando, assistente tecnico principale;
 Medri Nerio, assistente tecnico principale.

Art. 2.

A decorrere dal trimestre successivo alla pubblicazione del presente decreto cesserà — a tutti gli effetti — la validità delle tessere di riconoscimento rilasciate in precedenza al personale addetto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A6723

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 luglio 1987, n. 331.

Premio di fermo definitivo e temporaneo per proprietari ed armatori delle navi adibite alla pesca marittima.

**IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Visti i decreti-legge n. 102/1987 e n. 200/1987 non convertiti in legge e il decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, in corso di conversione in legge, che reca disposizioni per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana;

Visti in particolare gli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge n. 296, che prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale con le norme di attuazione del fermo definitivo e temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima;

Visti la direttiva della CEE n. 515/1983 ed il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, relativi ad azioni comunitarie nel settore della pesca, tra le quali il fermo definitivo ed il fermo temporaneo ai fini dell'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia dei Paesi membri, qualora le navi abbiano lunghezza tra le perpendicolari rispettivamente pari o superiore a 12 metri (fermo definitivo) e a 18 metri (fermo temporaneo);

Sentiti:

a) Il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che nella seduta del 15 aprile 1987 ha espresso il parere che il sistema di pesca per il quale urgono misure di contenimento è quello a strascico e che il periodo di fermo temporaneo dovrebbe essere stabilito tra luglio e settembre possibilmente in due turni: il primo tra luglio ed agosto riservato alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo tra agosto e settembre riservato alla pesca esercitata oltre sei miglia dalla costa; il Comitato ha inoltre esaminato il problema di fermare contemporaneamente alla pesca esercitata con rete a strascico anche quella esercitata con reti volanti, in considerazione del fatto che con quest'ultimo sistema si può effettuare anche la pesca a strascico appesantendo le reti; su tale ultimo aspetto il Comitato si è riservato di approfondire il problema;

b) il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 200 citato, nella seduta del 27 giugno 1987 ha espresso il parere favorevole sulle norme di attuazione riguardanti il fermo definitivo, mentre per il fermo temporaneo ha espresso l'orientamento che durante il primo turno di fermo è opportuno interdire nella zona di sei miglia dalla costa la pesca con reti a strascico e con reti volanti; in merito al tipo di navi che dovrebbero effettuare alternativamente i due turni di fermo temporaneo sono emersi due orientamenti: uno di riservare il primo turno di fermo temporaneo alle navi abilitate alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo di lasciare alle singole imprese la scelta del turno;

Considerato che i termini dei periodi utili di fermo ipotizzati in relazione al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, non convertito in legge, sono praticamente superati, per cui è possibile prevedere un solo turno di fermo temporaneo tra agosto e settembre 1987;

Considerato:

a) che da parte della commissione della Comunità economica europea è pervenuta la comunicazione concernente l'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia relativamente alla concessione dei premi di fermo, a termini dell'art. 26 del regolamento CEE n. 4028/86;

b) che ai fini di sveltire le procedure è opportuno decentrare ai comandanti delle capitanerie di porto la decisione di corrispondere il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera;

Constatato che la lunghezza tra le perpendicolari corrisponde alla lunghezza di costruzione utilizzata in Italia per il calcolo della stazza delle navi ed è leggermente inferiore alla lunghezza di stazza netta;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1987 il quale stabilisce che per poter concretamente stabilire quali navi possono effettuare il fermo temporaneo, le domande debbono essere presentate agli uffici marittimi di iscrizione entro il 20 luglio 1987;

Visti gli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

Il premio di fermo definitivo previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, è corrisposto ai proprietari delle navi adibite alla pesca marittima che ne hanno fatto richiesta con domanda presentata dopo il 30 luglio 1984 e fino al 31 dicembre 1986 e confermata con successiva istanza entro il 22 ottobre 1987.

Il fermo definitivo si realizza mediante:

- a) la demolizione della nave, ovvero
- b) il trasferimento definitivo della nave in un Paese non appartenente alla Comunità economica europea, ovvero
- c) l'assegnazione definitiva della nave, nelle acque della Comunità economica europea ai fini diversi dalla pesca, ovvero
- d) l'affondamento volontario della nave ai fini della creazione di zone di ripopolamento, ovvero
- e) la cessione gratuita della nave ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che l'unità sia adibita alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Sono ammessi alla concessione del premio i proprietari di navi adibite alla pesca marittima che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno cento giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda presentata ai sensi del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, oppure ai sensi della direttiva CEE n. 515/1983 o del regolamento CEE n. 4028/1986.

Art. 2.

Per le domande di concessione del premio di fermo definitivo, presentate dal 1º gennaio 1987 si osservano le disposizioni del regolamento della Comunità economica europea n. 4028/1986 e la relativa tabella allegato V. Le stesse disposizioni si applicano anche per le navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 12 metri.

Art. 3.

Per ottenere la concessione del premio di fermo definitivo gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, nella quale siano indicate le generalità complete del richiedente e le caratteristiche della nave.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) l'attestazione dell'autorità marittima o consolare da cui risulti che la nave nell'anno civile che precede quello di presentazione della domanda non è stata in disarmo per più di duecentosessantacinque giorni. Nell'attestazione deve essere specificato anche il sistema di pesca esercitato;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

c) certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo;

d) certificato di stazza;

e) attestazione dell'autorità marittima presso la quale è iscritta la nave dalla quale risulti la lunghezza di costruzione utilizzata per il calcolo della stazza oppure la lunghezza di stazza netta della nave. In alternativa può essere presentato certificato del registro italiano navale dal quale risulti la lunghezza tra le perpendicolari.

Per la corresponsione del premio di fermo definitivo gli interessati debbono inviare, dopo aver ricevuto copia del decreto di concessione, l'estratto dalle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori o galleggianti nel quale risulti annotata l'avvenuta cancellazione della nave per:

demolizione, ovvero

vendita in un Paese non appartenente alla Comunità economica europea, ovvero

cambio di destinazione (passaggio al diporto, al traffico, ecc.). In questo caso occorre allegare anche un estratto dalle matricole o dal registro delle navi minori o galleggianti della nuova costruzione dell'unità nel quale risulti annotato che la nave non potrà più essere adibita all'esercizio della pesca, ovvero

affondamento volontario ai fini della creazione di zone di ripopolamento, ovvero

cessione gratuita della nave ad un istituto scientifico riconosciuto dal Ministero della marina mercantile. In questo caso occorre allegare anche un estratto dalle matricole o dal registro delle navi minori o galleggianti della nuova iscrizione dell'unità, nel quale risulti annotato che la nave non potrà più essere adibita all'esercizio della pesca.

Il premio di fermo definitivo è calcolato tenendo conto anche delle frazioni di tonnellata di stazza lorda ed è arrotondato alle 5.000 lire inferiori.

Art. 4.

Per l'anno 1987 il premio per il fermo temporaneo, determinato secondo la tabella allegata, è concesso alle imprese che hanno il permesso per l'esercizio della pesca con reti a strascico o con reti volanti e con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 9 metri.

Il premio di fermo temporaneo è concesso a condizione che:

a) le navi abbiano esercitato un'attività di pesca o abbiano sostituito una nave esercitante attività di pesca per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente la domanda della concessione del premio;

b) il periodo di fermo sia continuativo per almeno quarantacinque giorni e supplementare rispetto ad un periodo di fermo tecnico calcolato forfettariamente in centoquindici giorni all'anno;

c) il fermo sia effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987;

d) il periodo di fermo di quarantacinque giorni comporti un arresto della nave continuativo per almeno cinquantacinque giorni, calcolando forfettariamente in dieci giorni le soste dell'attività di pesca previste per contratto o altre forme consuetudinarie.

Art. 5.

Le autorità marittime e gli altri organi di vigilanza controllano l'effettivo arresto durante il periodo di fermo temporaneo delle navi per le quali è stata presentata ed accolta la domanda di concessione del premio. A tal fine presso gli uffici marittimi di iscrizione delle navi debbono essere depositati tutti i documenti di bordo ed il libretto di controllo degli imbarchi e consumi di carburante.

Qualora il fermo delle navi avviene presso un porto diverso da quello di iscrizione, le autorità marittime che hanno la tenuta delle matricole o del registro delle navi minori o galleggianti nel quale è iscritta la nave che effettuerà il fermo, debbono comunicare all'autorità del porto in cui si trova la nave che l'armatore è stato ammesso al fermo temporaneo con diritto alla corresponsione del relativo premio.

Art. 6.

Sono escluse dal fermo temporaneo previsto dal presente decreto le navi abilitate alla pesca oltre gli stretti.

Sono altresì escluse le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, in quanto assistite da misure stabilite dalla regione siciliana, salvo il caso delle imprese che non hanno i requisiti previsti dalla legge regionale.

Art. 7.

Coloro che intendono effettuare il fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca a strascico o alla pesca con reti volanti e che hanno presentato all'ufficio marittimo di iscrizione della nave apposita domanda entro il 20 luglio 1987, come stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987) sono ammessi alla concessione del premio a condizione che l'autorità marittima che riceve la domanda attesti, sulla base degli atti d'ufficio che:

1) la nave è iscritta nei propri registri e l'armatore è iscritto nel registro delle imprese di pesca;

2) la lunghezza di costruzione oppure la lunghezza di stazza netta della nave è uguale o superiore a 9 metri;

3) nell'anno 1986 la nave non è stata in disarmo per un periodo superiore a duecentoquarantacinque giorni. Nel caso in cui la nave ha sostituito altra unità dello stesso proprietario il requisito deve essere attestato per la nave sostituita;

4) i componenti dell'equipaggio che hanno sottoscritto la domanda insieme all'armatore sono regolarmente imbarcati sulla nave che effettua il fermo temporaneo, con iscrizione nel ruolo di equipaggio o sulla licenza di navigazione.

Le domande presentate agli uffici marittimi minori (uffici circondariali, uffici locali, delegazioni di spiaggia), completate con l'attestazione prevista dal comma precedente, debbono essere tempestivamente trasmesse alle competenti capitanerie di porto, con la conferma per ciascuna nave che è stato effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987 il fermo temporaneo.

Art. 8.

L'assegnazione del premio di fermo temporaneo e dell'indennità giornaliera, questa ultima aumentata dell'ammontare di contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo di fermo, è stabilita con determinazione dei capi dei compartimenti marittimi. L'erogazione del premio sarà effettuata mediante emissione di ordinativi, intestati ai creditori, sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

A tal fine sono autorizzate aperture di credito a favore dei capi dei compartimenti marittimi.

Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.

A richiesta degli interessati i comandanti delle competenti capitanerie di porto sono autorizzati a rilasciare apposite attestazioni riguardanti l'ammontare del premio e dell'indennità giornaliera spettanti per ciascuna nave che ha effettuato il fermo temporaneo.

Art. 9.

Le capitanerie di porto dopo aver effettuato il pagamento del premio e dell'indennità giornaliera trasmettono al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, un elenco delle navi che hanno effettuato il fermo con il corrispondente ammontare erogato per ciascuna unità. Per le navi aventi lunghezza tra le perpendicolari o lunghezza di costruzione ai fini del calcolo della stazza oppure lunghezza di stazza netta uguale o superiore a 18 metri, le capitanerie di porto trasmettono, ai fini della richiesta di parziale rimborso alla Comunità economica europea, copia documentata della decisione di corresponsione del premio con l'annotazione degli estremi di pagamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: DEGAN

Visto, *il Guardasigilli: VASSALLI*

ALLEGATO

Stazza	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
Fino a meno 20 t.s.l.	135.000	110.000
Da 20 a meno 50 t.s.l.	244.000	200.000
Da 50 a meno 70 t.s.l.	310.000	232.000
Da 70 a meno 100 t.s.l.	465.000	387.000
Da 100 a meno 200 t.s.l.	930.000	620.000
Da 200 a meno 300 t.s.l.	1.472.000	1.085.000
Da 300 a meno 500 t.s.l.	1.860.000	1.550.000
Da 500 a meno 1.000 t.s.l.	2.325.000	1.937.000

NOTE

Nota al terzo comma a) delle premesse:

Il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è stato istituito dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ed esprime «il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima».

Nota al terzo comma b) delle premesse:

Il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare è stato istituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che recita: «Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; a tal fine la commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, previsti dal successivo art. 6».

Nota all'ultimo comma delle premesse:

L'art. 21 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, così dispone:
 «Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di sei mesi. Il contributo è commisurato come segue:

a) L. 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca o acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decaduta dal contributo e l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 19;

b) L. 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'art. 98 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639».

L'art. 22 della stessa legge dispone:

«Ai soggetti indicati nel precedente art. 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile, nella misura indicata alla lettera a) del precedente art. 21».

87G0538

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 maggio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 21 giugno 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree collinari, delle aree boschive e delle pendici del monte Gabbia, sito nel comune di Montereale.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 21 maggio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985) con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le aree collinari, aree boschive e le pendici del monte Gabbia sito nel comune di Montereale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila con nota n. 14798 del 23 maggio 1986 ha rilevato che nel testo del decreto sopracitato a pagina 21 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna 2, dal rigo 1 al rigo 57, è stato scritto per mero errore materiale: «l'isometrica 1000 passante a nord del centro abitato di Aringo e a sud dei centri abitati di S. Vittoria, Casaproba e Gabbia anch'essi compresi» invece di: «linea costituita dall'isometrica 1000 passante a nord del centro abitato di Aringo e a sud del centro abitato di Santa Vittoria fino al ponticello 200 metri a nord di Pizzo Fraolo; dalla linea retta congiungente detto ponticello con la quota 983 in località Noci; dall'asse della mulattiera che sale in località Casa Vecchia fino all'intersezione con l'isometrica 1000; dall'isometrica 1000 passante ad est degli abitati di Casaproba e Gabbia»;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 21 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985 è così rettificato: a pag. 21, colonna 2, dal rigo 1 e dal rigo 57 con il seguente testo: «Comune di Montereale: il territorio comunale compreso tra il confine provinciale a nord e ad ovest e le linee costituite dall'isometrica 1000 passante a nord del centro abitato di Aringo e a sud del centro abitato di S. Vittoria fino al ponticello 200 metri a nord di Pizzo Fraolo; dalla linea retta congiungente detto ponticello con la quota 983 in località Noci; dall'asse della mulattiera che sale in località Casa Vecchia fino all'intersezione con l'isometrica 1000; dall'isometrica 1000 passante ad est degli abitati di Casaproba e Gabbia»;

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altre copie della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa problematica da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 maggio 1987

p. Il Ministro: CAVIGLIASSO

87A6682

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 luglio 1987.

Acquisizione di rampe dedicate antincendi per velivoli G. 222. (Ordinanza n. 1070/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del Fondo per la protezione civile;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Premesso che con decreto interministeriale del 19 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1986, registro n. 16, foglio n. 288, è stato attribuito al Ministero della difesa l'incarico di svolgere tutte le azioni connesse all'acquisizione ed alla gestione tecnico-operativa di tre velivoli Aeritalia in versione antincendio G. 222 per esigenze di protezione civile;

Considerato che per effetto del suddetto decreto interministeriale il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve assicurare la copertura finanziaria degli oneri relativi all'acquisizione, all'impiego ed alla gestione tecnica, ivi compresa la riconfigurazione, degli aeromobili stessi mediante accreditamento anticipato in tesoreria per la riasssegnazione a favore del competente capitolo di bilancio dell'amministrazione della difesa;

Vista la nota SMA/432/00684 del 10 febbraio 1986 con cui lo stato maggiore dell'Aeronautica segnala che a seguito dell'impiego dei veicoli G. 222 dell'Aeronautica militare, durante le campagne antincendi, perdurano gli inconvenienti di natura tecnica causati da riflussi di liquido corrosivo estinguente, attraverso le originarie rampe di carico e che detti inconvenienti oltre a creare pregiudizio alle strutture dei velivoli possono comportare futuri riflessi sulla sicurezza;

Vista la nota SMA/432/02360 del 19 maggio 1986 con la quale lo stato maggiore dell'Aeronautica segnala che:

allo scopo di eliminare gli inconvenienti tecnici derivati dall'impiego antincendi dei velivoli G. 222 e precludere ogni futuro riflesso sulla sicurezza di impiego, ha richiesto a Costarmaereo lo studio e la definizione di un sistema idoneo, denominato «rampa dedicata antincendi»;

ha autorizzato l'impiego di un velivolo dell'Aeronautica militare per effettuare una sperimentazione di un prototipo realizzato dalla società Aeritalia, al fine di verificare l'idoneità del velivolo G. 222 ad operare nella nuova configurazione di attività antincendi;

intende conoscere in via preliminare la disponibilità della protezione civile a sostenere gli oneri relativi;

Considerato che è intendimento della Protezione civile di avere sempre efficienti ed operativi i velivoli G. 222 antincendi;

Considerato che lo stato maggiore dell'Aeronautica con nota SMA/433/02130 del 4 maggio 1987 nel tener conto dell'esito di massima positivo della sperimentazione ha determinato necessaria l'acquisizione di otto esemplari di rampe;

Vista la nota dell'Aeronautica militare - Costarmaereo - AD4/242/1024 del 9 giugno 1987 con la quale viene valutato il costo distinto per:

approvvigionamento di cinque rampe di nuovo tipo compresi i costi non ricorrenti (sperimentazione) in lire 4.700 milioni;

modifica delle rampe dei tre velivoli G. 222 Prociv. in lire 1.600 milioni;

modifica di otto moduli S.A.A. in lire 500 milioni;

Visto il messaggio dello stato maggiore dell'Aeronautica SMA/433/03044 del 3 luglio 1987 che determina in lire 6.790 milioni l'importo per la fornitura del materiale occorrente e subordina l'acquisizione delle suddette rampe al preventivo trasferimento dei fondi a favore del capitolo 1872 del bilancio dell'Amministrazione della difesa;

Ravvisata la necessità ed urgenza di assicurare la immediata e piena operatività dei velivoli antincendi G. 222 di cui trattasi;

Dispone:

È assegnata al Ministero della difesa la somma di lire 6.790.000.000 a carico del fondo della protezione civile per le esigenze di cui alle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6689

ORDINANZA 23 luglio 1987.

Autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a definire un progetto per la realizzazione di un sistema di individuazione, di analisi e di controllo dei rischi di incidenti rilevanti su base territoriale con riferimento all'area industriale e portuale di Ravenna (progetto Aripa). (Ordinanza n. 1071/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la particolare situazione di rischio ai vari livelli, compreso quello di incidenti rilevanti, esistente nell'area industriale e portuale di Ravenna;

Constatato che nell'area suddetta si sono ripetute gravi emergenze, culminate recentemente nell'incendio in un cantiere navale, con alto numero di vittime;

Considerata la necessità di acquisire, per l'area suddetta, un adeguato sistema di individuazione, analisi e controllo dei rischi, avente la finalità di contenere le emergenze del tipo già verificato ed altre di possibile maggiore entità;

Considerato che la regione Emilia-Romagna, con lettera n. 1441 in data 7 maggio 1987, ha presentato al Dipartimento della protezione civile lo studio di fattibilità di un progetto, denominato Aripa, per la realizzazione di un sistema di individuazione, di analisi e di controllo dei rischi di incidenti rilevanti su base territoriale, con riferimento all'area industriale e portuale di Ravenna;

Considerato altresì che il predetto studio Aripa ha avuto l'approvazione del comitato regionale della protezione civile dell'Emilia-Romagna nel corso della riunione del 7 aprile 1987;

Valutato che la realizzazione del sistema previsto dal progetto Aripa consentirà il raggiungimento, in forma sistematica, delle finalità sopra indicate attraverso l'individuazione dei punti critici, del grado di pericolosità e delle conseguenze sul territorio;

Stante la necessità e l'urgenza di acquisire i risultati del progetto di cui trattasi, ai fini della programmazione e dell'attuazione degli interventi di protezione civile;

Considerato che la realizzazione del progetto Aripa comporta la spesa di lire 1950 milioni, da porsi a carico del fondo della protezione civile, trattandosi di onere connesso allo stato di emergenza tuttora incombente sull'area di Ravenna;

Sentito il parere del comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza del settore industriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 1985;

Viste le osservazioni e le proposte formulate dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, della difesa e dell'interno nonché dall'Enea-Disp e dalla regione Umbria;

Considerato che la regione Emilia-Romagna ha assicurato che, nella elaborazione del progetto Aripar, recepirà le osservazioni e le proposte formulate dalle citate amministrazioni ed enti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo speciale di lire 1.950 milioni da utilizzarsi per l'elaborazione del progetto Aripar di cui in premessa, con onere a carico del fondo della protezione civile;

Art. 2.

Il servizio bilancio e affari amministrativi provvede all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6690

ORDINANZA 28 luglio 1987.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1099/FPC/ZA).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 938/FPC/ZA in data 16 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 2 giugno 1987, con la quale viene istituito un comitato presso la regione Sardegna per l'esame dell'emergenza idrica;

Vista la propria ordinanza n. 1030/FPC/ZA in data 20 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 in data 11 luglio 1987, con la quale viene assegnata alla regione Sardegna una prima somma di lire 3 miliardi per le opere di travaso acque dal bacino del Temo al bacino del Cuga valutate in circa 5,65 miliardi di lire;

Visto il verbale n. 151 in data 25 giugno 1987 con il quale il comitato, istituito con ordinanza n. 983/FPC/ZA del 16 maggio 1987, decide di richiedere l'anticipo, sul fondo per la protezione civile, di opere da far finanziare mediante il mutuo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, tra le quali la condotta subacquea di presa dell'invaso di Bau Pressiu per l'acquedotto del Sulcis, importo 826.000.000 di lire I.V.A. compresa;

Visto il verbale n. 169 in data 3 luglio 1987 con il quale il citato comitato decide di proporre al dipartimento per la protezione civile la richiesta di anticipo su proprio fondo di L. 600.000.000 necessari per la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di lavaggio e dei fanghi di scarico dell'impianto di potabilizzazione del Bidighinzu, a premessa del mutuo da concedere sull'art. 6, comma 7, della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la lettera n. 236 in data 23 luglio 1987 con la quale la regione Sardegna trasmette le domande e le delibere dei comuni di Nuxis e di Ittiri al fine di ottenere i mutui della cassa depositi e prestiti per le opere su indicate;

Ravvisata la necessità di concedere l'anticipo per gli interventi richiesti dovendo portarli a termine in tempi ristretti e con procedure di emergenza a causa della grave carenza idrica che ne ha determinato l'esigenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 4.076.000.000 per la realizzazione delle seguenti opere:

completamento sistema travaso acque Temo-Cuga, L. 2.650.000.000;

condotta subacquea di presa dall'invaso di Bau Pressiu per l'acquedotto del Sulcis in comune di Nuxis, L. 826.000.000;

impianto per il trattamento delle acque di lavaggio e dei fanghi di scarico dell'impianto di potabilizzazione del Bidighinzu in comune di Ittiri, L. 600.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la regione Sardegna può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 sarà recuperata sui mutui che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti rispettivamente alla provincia di Sassari e ai comuni di Nuxis e di Ittiri ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6760

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 17 luglio 1987 il dott. Murgia Riccardo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Pesca Atlantico Mediterranea «Forza Paris», con sede in Cagliari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 gennaio 1977 in sostituzione del dott. Giacomo Stavolta.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1987 il decreto di scioglimento 14 gennaio 1987 adottato nei confronti della società cooperativa Romana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Claudio Cerini il 16 maggio 1979, rep. n. 3244, reg. soc. n. 2416/79, tribunale di Roma, è revocato.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987, il dott. Moccia Sergio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola armentizia «S. Isidoro», con sede in Selegas (Cagliari), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 2 luglio 1984 in sostituzione di Corda Antonio.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 il dott. Arca Pasqualino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Magliaie Vergine d'Istria», con sede in Noragugume (Nuoro), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 12 aprile 1986 in sostituzione della dott.ssa Fiori Macconi.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1987 il dott. Selis Tonino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sa-Domo», con sede in Olbia (Sassari), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 26 novembre 1985 in sostituzione del dott. Erasmo Meloni.

87A6807

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 17 luglio 1987 la società cooperativa Centro per l'organizzazione dei servizi e dell'assistenza alle cooperative - C.O.S.A.C. S.r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Renato Bissi il 5 ottobre 1979, rep. n. 3831, reg. soc. n. 4402/79 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Andrea Pignagnoli residente a Roma, viale A. Bonto, 126.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1987 la società cooperativa Economica romana S.r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Salerno, in data 18 novembre 1974, reg. n. 40497, reg. soc. n. 4853/74 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giuseppe Aristide Macri, residente in Roma, viale Europa, 140.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1987 la società cooperativa Trasportatori Torres - Società cooperativa a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Michele Stara in data 28 aprile 1970, rep. n. 20.553, reg. soc. n. 1933 tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Pulina Giovanni Antonio residente a Ploaghe (Sassari), via Siotto, 9.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa «C.E.L.D. - Consorzio edilizio Libero Dauno», con sede in S. Severo (Foggia), costituita per rogito notaio avv. Rocco Jannarelli in data 16 ottobre 1981, repertorio n. 129749, reg. soc. n. 5345 tribunale di Foggia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Nicola Miticocchio, nato a Foggia il 31 gennaio 1936 e ivi residente in via Castiglione, 52.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa «Comparto C/4 n. 2 società cooperativa a r.l.», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito notaio avv. Giovanni Della Monica in data 7 dicembre 1979, repertorio n. 94060, reg. soc. n. 44/80 tribunale di Salerno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fernando Schipani nato a Salerno ed ivi residente a via Trento, 98.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa edilizia a r.l. Fidene 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio avv. Carlo Selvaggi il 23 dicembre 1975, rep. n. 42560, reg. soc. n. 358/76 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonino Piro, nato a Catania il 28 luglio 1958, residente a Roma, via Padula, 29.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa «Manzoni società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Panessa in data 5 dicembre 1979 repertorio n. 2096, reg. soc. n. 129/80 tribunale di Bari è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carucci Anastasio, nato a Crispiano (Taranto) il 27 gennaio 1919 e residente in Bari, viale J.F. Kennedy, 74/B.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa «Radio Popolare» società cooperativa a r.l., con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito notaio dott.ssa Davida Palumbo in data 24 maggio 1977, repertorio n. 17613, reg. soc. n. 216/77 tribunale di S. Maria Capua Vetere, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Giannelli, nato il 22 giugno 1939 a Caserta ed ivi residente in corso Trieste, 208.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa «Coopercom - Società cooperativa per strategie e programmi di comunicazione a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili in data 4 settembre 1979, rep. 249, reg. soc. n. 3435/79 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giorgio Vasi residente in via Sardegna, 29, Roma.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa Ladispoli 81 - S.r.l. - Cooperativa di lavoro produzione e servizi, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Martone in data 16 dicembre 1981 rep. n. 5200/1449, reg. soc. n. 195/82, tribunale di Civitavecchia, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vittorio Squillaci residente a Roma, viale dei Quattro Venti, 162.

87A6808

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 14 luglio 1987 ha autorizzato la società «Fiduciaria Finlombarda ATM S.r.l.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 16 luglio 1987 ha autorizzato la società «Fideuram Fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, ad esercitare l'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A6704

MINISTERO DEL TESORO

N. 149

Corso dei cambi del 3 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1347,50	1347,50	1347,30	1347,50	1347,50	1347,42	1347,35	1347,50	1347,50	1347,50
Marco germanico	724,39	724,39	724,55	724,39	724,39	724,33	724,28	724,39	724,39	724,39
Franco francese	217,75	217,75	217,90	217,75	217,75	217,74	217,74	217,75	217,75	217,75
Fiorino olandese	643,68	643,68	643,30	643,68	643,68	643,68	643,68	643,68	643,68	643,68
Franco belga	34,953	34,953	34,96	34,953	34,953	34,94	34,942	34,953	34,953	34,95
Lira sterlina	2148,90	2148,90	2148 —	2148,90	2148,90	2148,45	2148 —	2148,90	2148,90	2148,90
Lira irlandese	1941,700	1941,700	1942 —	1941,700	1941,700	1941,10	1940,50	1941,700	1941,700	—
Corona danese	190,97	190,97	190,80	190,97	190,97	190,94	190,915	190,97	190,97	190,97
Dracma	9,590	9,590	9,60	9,590	—	—	9,590	9,590	9,590	—
E.C.U.	1503,710	1503,710	1503,85	1503,710	1503,710	1503,73	1503,750	1503,710	1503,710	1503,71
Dollaro canadese	1015,20	1015,20	1015,50	1015,20	1015,20	1015,20	1015,20	1015,20	1015,20	1015,20
Yen giapponese	8,991	8,991	8,98	8,991	8,991	8,99	8,989	8,991	8,991	8,99
Franco svizzero	874,90	874,90	875 —	874,90	874,90	874,95	875 —	874,90	874,90	874,90
Scellino austriaco	103,010	103,010	103,02	103,010	103,010	103,02	103,035	103,010	103,010	103,01
Corona norvegese	198,45	198,45	198,60	198,45	198,45	198,46	198,47	198,45	198,45	198,45
Corona svedese	207,74	207,74	207,75	207,74	207,74	207,74	207,75	207,74	207,74	207,74
FIM	298,80	298,80	298,70	298,80	298,80	298,72	298,65	298,80	298,80	—
Escudo portoghese	9,270	9,270	9,27	9,270	9,270	9,26	9,265	9,270	9,270	9,27
Peseta spagnola	10,68	10,68	10,67	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68
Dollaro australiano	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	944,95	944,90	945 —	945 —	945 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1987

Dollaro USA	1347,425	Lira irlandese	1941,100	Scellino austriaco	103,022
Marco germanico	724,335	Corona danese	190,942	Corona norvegese	198,460
Franco francese	217,745	Dracma	9,590	Corona svedese	207,745
Fiorino olandese	643,68	E.C.U.	1503,730	FIM	298,725
Franco belga	34,947	Dollaro canadese	1015,200	Escudo portoghese	9,267
Lira sterlina	2148,45	Yen giapponese	8,990	Peseta spagnola	10,680
		Franco svizzero	874,95	Dollaro australiano	944,95

Media dei titoli del 3 agosto 1987

Rendita 5% 1935	88 —	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,325
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500	» » » » 1- 7-1985/95	97,375
» 9% » » 1976-91	97,800	» » » » 1- 8-1985/95	97,200
» 10% » » 1977-92	96,600	» » » » 1- 9-1985/95	97,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,075	» » » » 1-10-1985/95	98 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750	» » » » 1-11-1985/95	97,925
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	96,125	» » » » 1-12-1985/95	97,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375	» » » » 1- 1-1986/96	97,925
» » » EFIM 1-8-1988	101 —	» » » » 1- 2-1986/96	97,800
» » » 1-11-1983/87	100,050	» » » » 1- 3-1986/96	97,900
» » » 1-12-1983/87	100,250	» » » » 1- 4-1986/96	97 —
» » » 1- 1-1984/88	100,050	» » » » 1- 5-1986/96	96,900
» » » 1- 2-1984/88	100,125	» » » » 1- 6-1986/96	96,975
» » » 1- 3-1984/88	100,075	» » » » 1- 7-1986/96	97 —
» » » 1- 4-1984/88	100,050	» » » » 1- 8-1986/96	96,950
» » » 1- 5-1984/88	100,025	Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,075
» » » 1- 6-1984/88	100,350	» » » » 12,50% 1- 2-1988	101,325
» » » 1- 7-1983/88	100,975	» » » » 12,00% 1- 3-1988	101,550
» » » 1- 8-1983/88	101 —	» » » » 12,25% 1- 5-1988	101,350
» » » 1- 9-1983/88	101,075	» » » » 12,50% 1- 7-1988	102,250
» » » 1-10-1983/88	101,625	» » » » 12,50% 1-10-1988	102,150
» » » 15- 7-1985/90	98,775	» » » » 12,50% 1-11-1988	102,525
» » » 16- 8-1985/90	98,775	» » » » 12,50% 1- 1-1989	102,525
» » » 18- 9-1985/90	98,625	» » » » 12,50% 1- 2-1989	103,025
» » » 18-10-1985/90	98,925	» » » » 12,50% 1- 3-1989	102,650
» » » 1-11-1983/90	102,950	» » » » 12,00% 1- 4-1989	101,900
» » » 18-11-1985/90	98,900	» » » » 10,50% 1- 5-1989	99,850
» » » 1-12-1983/90	102,825	» » » » 12,50% 1- 1-1990	103,700
» » » 18-12-1985/90	99,60	» » » » 9,25% 1- 1-1990	95,400
» » » 1- 1-1984/91	102,80	» » » » 12,50% 1- 2-1990	103,975
» » » 17- 1-1986/91	99 —	» » » » 12,50% 1- 3-1990	103,825
» » » 1- 2-1984/91	102,950	» » » » 12,00% 1- 4-1990	102,475
» » » 18- 2-1986/91	98,825	» » » » 10,50% 1- 5-1990	99,900
» » » 1- 3-1984/91	101,425	» » » » 10,00% 1- 6-1990	98,500
» » » 18- 3-1986/91	98,850	» » » » 9,50% 1- 7-1990	97,375
» » » 1- 4-1984/91	101,500	» » » » 9,50% 1- 8-1990	97,075
» » » 1- 5-1984/91	101,550	» » » » 9,25% 1- 9-1990	95,650
» » » 1- 6-1984/91	101,850	» » » » 9,25% 1-10-1990	94,500
» » » 1- 7-1984/91	101 —	» » » » 9,25% 1-11-1990	94,450
» » » 1- 8-1984/91	101,050	» » » » 9,25% 1-12-1990	95,275
» » » 1- 9-1984/91	100,875	» » » » 12,50% 1- 3-1991	105,125
» » » 1-10-1984/91	101,025	» » » » 9,25% 1- 1-1992	96,250
» » » 1-11-1984/91	101,200	» » » » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,700
» » » 1-12-1984/91	100,550	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,050
» » » 1- 1-1985/92	99,350	» » » » 22-11-1982/89 13%	109,925
» » » 1- 2-1985/92	98,450	» » » » 1983/90 11,50%	109,225
» » » 1- 2-1985/95	99,325	» » » » 1984/91 11,25%	110,625
» » » 1- 3-1985/95	95,550	» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » 1- 4-1985/95	95,275	» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » 1- 5-1985/95	95,350	» » » » 1985/93 9,75%	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

BANCA
Situazione al

A T T I V O			
ORO			
I — In cassa	L.	2.418.179.085.159	
II — In deposito all'estero	»	23.911.616.102.282	26.329.795.187.441
CREDITI IN ORO (FECOM)			L.
CASSA			»
RISCONTI E ANTICIPAZIONI			
I — Risconto di portafoglio:			
— ordinario	L.	302.121.653.142	
— ammassi	»	2.097.824.482.030	2.399.946.135.172
II — Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.853.870.368.097	
— a scadenza fissa	»	440.913.530.000	2.294.783.898.097
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	—	4.694.730.033.269
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—	L.
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERNO IN VALUTA			
I — ECU	L.	10.468.735.311.227	
II — Altre attività:			
— biglietti e divise	L.	1.131.884.152	
— corrispondenti in conto correnti	»	677.676.319.730	12.320.389.060.528
— depositi vincolati	»	1.052.208.251.489	1.393.845.474.694
— diverse	»	120.637.293.930	—
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)			L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI			—
I — Conto corrente ordinario, (saldo debitore)	L.	16.100.084.165.082	19.253.788.627.288
II — Conti speciali	»	3.153.704.462.206	—
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO			L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)			»
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO			57.813.672.867.911
TITOLI DI PROPRIETÀ			421.803.172.489
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:			
— in libera disponibilità	L.	68.196.413.011.738	
— per investimento delle riserve statutarie	»	557.891.754.183	70.096.282.581.182
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	1.342.067.815.261	
II — Titoli di società ed enti:			
— per investimento delle riserve statutarie	L.	593.347.499.245	1.622.902.273.976
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	1.029.554.774.731	
III — Azioni e partecipazioni:			
— di società ed enti controllati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	650.170.131	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	127.974.080.098	128.624.250.229
— di società ed enti collegati:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	9.410.958.015	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.052.931.959	34.463.889.974
— di società ed enti:			
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	146.369.121.993	
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	195.820.135.073	342.189.257.066
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.			505.277.397.269
IMMOBILI			72.224.462.252.427
I — Ad uso degli uffici	L.	1.572.256.996.665	500.000.000.000
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	185.454.178.374	1.757.711.175.039
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)			24.326.833.394
MOBILI E IMPIANTI			
I — Mobili	L.	70.143.599.443	
II — Impianti	»	149.929.202.697	220.379.997.228
III — Monete e collezioni	»	307.195.088	
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.	—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:			
— completati	L.	45.430.324.797	
— in allestimento	»	7.710.116.220	53.140.441.017
III — Debitori diversi	L.	60.891.365.381	
IV — Altre	»	1.512.324.570.519	1.626.356.376.917
RATEI			2.208.033.585.844
RISCONTI			—
SPESA DELL'ESERCIZIO			4.945.748.524.928
CONTI D'ORDINE			214.823.132.194.889
I — Titoli ed altri valori:			
— a garanzia	L.	4.377.264.026.266	
— altri	»	747.548.469.604.214	751.925.783.630.480
II — Depositari di titoli e valori:			
— interni	L.	—	
— esteri	»	2.744.540.604.191	2.744.540.604.191
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.	1.098.686.739.573	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»	2.000.000.000.000	—
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»	—	
VI — Debitori per valute a lire da ricevere (n/s vendite a termine):			
— interni	L.	4.950.000.000.000	
— esteri	»	4.950.000.000.000	4.950.000.000.000
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.	4.950.000.000.000	768.281.223.919.181
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	»	612.262.944.937	983.104.356.114.070
TOTALE			

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA
30 giugno 1987
PASSIVO

CIRCOLAZIONE	VAGLIA CAMBIARI	L.	10.778.895	L.	48.262.785.555.000
		»	4.478.974.010	»	397.443.650.096
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento		L.	10.778.895		
II — Altri		»	4.478.974.010	L.	4.489.752.905
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI				»	483.324.877.501
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO				»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA				»	61.501.771.772
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L.	91.576.988.325.087		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		»	10.576.545		
III — Conti vincolati investimenti all'estero		»	3.693.362.313		
IV — Società costituende		»	12.458.018.553		
V — Per debordi del massimale sugli impieghi		»	—		
VI — Altri		»	113.328.228.206	L.	91.706.478.510.704
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.				»	3.153.704.462.206
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera		L.	3.836.551.850		
II — Conti dell'estero in lire		»	88.365.449.660	L.	92.202.001.510
DEBITI IN ECU (FECoM)					10.468.735.537.577
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
— Conto corrente ordinario (saldo creditore)		L.	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		»	—	L.	153.332.614.613
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L.	31.642.692.091.618		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio		»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi		»	1.599.974.253.181		
V — Oscillazione titoli		»	3.833.744.665.152		
VI — Copertura perdite eventuali		»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni		»	676.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili		»	1.352.335.914.883		
IX — Rinnovamento impianti		»	356.250.000.000		
X — Imposte		»	1.568.744.188.241		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		»	2.957.833.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		»	721.154.913		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		»	519.578.644	L.	47.828.227.735.516
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				L.	403.274.077.232
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI				»	66.029.633.903
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI				»	125.527.842.702
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI				»	23.190.988.570
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi		L.	303.025.815.839		
II — Altre		»	3.071.821.083.689	L.	3.374.846.899.528
RATEI				»	146.504.513.748
RISCONTI				»	31.385.896.372
CAPITALE SOCIALE				»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO				»	779.001.482.344
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO				»	837.449.925.686
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72				»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE				»	5.119.394.465.404
RENDITE DELL'ESERCIZIO				L.	214.823.132.194.889
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori		L.	751.925.733.630.480		
II — Titoli e valori presso terzi		»	2.744.540.604.191		
III — Iotori di conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		»	1.098.686.739.573		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		»	2.000.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		»	—		
VI — Valuta e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):		L.	4.950.000.000.000		
— Interni		»	4.950.000.000.000	L.	768.281.223.919.181
— esteri				»	983.104.356.114.070
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza				TOTALE . . . L.	

Il ragioniere generale: L. GIANNOCCOLI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi al Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. e Ita S.p.a. per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19. (Deliberazione 18 giugno 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, recante, tra l'altro, norme per il settore siderurgico;

Visto, in particolare, l'art. 6, primo comma, della sopra citata legge che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 30 giugno 1987 realizzano riduzione di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti per la produzione di tubi saldati un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il terzo comma del predetto art. 6, secondo il quale gli impianti oggetto delle agevolazioni in questione debbono essere in possesso dell'istante a partire dalla data del 1º gennaio 1986;

Visto il quarto comma del medesimo art. 6 che, con il richiamo alla procedura prevista dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste del contributo anzidetto;

Visti gli atti dell'istruttoria svolta dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine alla richiesta avanzata dal Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. di Taranto, di concessione del contributo per lo smantellamento delle cinque linee denominate ITA M9, ITA M2V, ITA M7, ITA M4 e ITA M5 dello stabilimento di Racconigi (Cuneo), per la produzione di 8.770 t/a di tubi saldati;

Rilevato che i suddetti impianti di Racconigi alla data del 1º gennaio 1986 erano in proprietà e in possesso della società Ita - Industria trasformazione acciaio S.p.a. di Racconigi (Cuneo), e che gli stessi, in data 31 dicembre 1986, sono stati incorporati dalla società Tubificio Dalmine Italsider;

Considerato altresì che per i medesimi impianti è stata contemporaneamente avanzata domanda di contributo per lo smantellamento dalla società Ita;

Considerato quindi che il Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. non aveva, come previsto dal terzo comma dell'art. 6 della medesima legge n. 19/1987, il possesso degli impianti fin dalla data del 1º gennaio 1986, e che la società Ita S.p.a. non conservava il possesso degli impianti in questione fino alla data di presentazione della domanda;

Rilevato che, come evidenziato dal comitato tecnico, le domande in questione risultano carenti dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'accoglimento delle stesse;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa, le richieste del Tubificio Dalmine Italsider S.p.a. ed Ita S.p.a., relative allo smantellamento della capacità produttiva di tubi saldati nello stabilimento di Racconigi (Cuneo), non sono accolte.

Roma, addi 18 giugno 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6785

Contributo alla società S.I.P.S. S.p.a. per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19. (Deliberazione 18 giugno 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, recante, tra l'altro, norme per il settore siderurgico;

Visto, in particolare, l'art. 6, primo comma, della sopra citata legge che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 30 giugno 1987 realizzano riduzione di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti per la produzione di tubi saldati un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Visto il quarto comma dell'art. 6 della citata legge n. 19/1987 che, con il richiamo alla procedura prevista dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste dei contributi anzidetti;

Visti gli atti dell'istruttoria svolta dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine alla richiesta di contributo per lo smantellamento di una capacità produttiva, pari a 31.000 t/a di tubi saldati, nello stabilimento di Pagani (Salerno) presentata dalla S.I.P.S. S.p.a. di Pagani (Salerno) e sul relativo programma di reinvestimento;

Rilevato che la suddetta società, nonostante ripetute sollecitazioni, non ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta per l'istruttoria dalla legge n. 19/1987 e dalla relativa circolare applicativa della stessa;

Considerato che, a giudizio del comitato tecnico, mancano gli elementi necessari per elaborare una valutazione della sopra menzionata richiesta di contributo;

Ritenuto di far proprio l'anzidetto parere;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa la richiesta della Società S.I.P.S. S.p.a. di Pagani (Salerno) non è accolta.

Roma, addi 18 giugno 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A6784

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Siano, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 23 luglio 1987, ha nominato il dott. Alessandro Grange commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Blasi, dott.ssa Isabella Nuccitelli e rag. Franco Rainò membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Siano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Siano (Salerno), in amministrazione straordinaria.

87A6729

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 11 luglio 1987, n. 2337.

Legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f). Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per l'impiego delle barriere in acciaio.

Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade

e, per conoscenza:

*Ai signori prefetti della Repubblica
Al Ministero dell'interno - Divisione polizia stradale*

Al Ministero della difesa - Comando Arma carabinieri

Al Ministero delle finanze - Comando Guardia di finanza

All'A.C.I.

All'AISCAT

All'A.C.A.I. - Associazione costruttori in acciaio italiani

1) Premesse.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Quinta sezione, con voto del 28 gennaio 1987 ha determinato alcune specifiche delle barriere stradali sulla base dei lavori svolti dalla commissione di studio specialmente costituita e composta da membri ed esperti del consesso, dell'ANAS, della Autostrade S.p.a. e dell'Ispettorato circolazione e traffico di questo Ministero.

Si ritiene dover condividere appieno il parere espresso dal succitato organismo — massima istituzione consultiva tecnica dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni — e pertanto si dispongono le presenti istruzioni, le cui indicazioni ed i cui parametri costituiscono minimi inderogabili da osservarsi nell'arredamento di qualsiasi tipo di strada.

Con successiva disposizione sarà provveduto analogamente per le barriere costituite da componenti non metallici, e specialmente in conglomerato semplice e/o armato.

Le presenti istruzioni sono vincolanti, per effetto della disposizione citata in oggetto, e sostituiscono ogni diversa indicazione che sia prevista nei capitolati tecnici usuali.

Tuttavia, per un'opportuna graduazione degli oneri posti a capo degli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade, e soprattutto in considerazione della rilevanza dei complessi problemi connessi con la sostituzione delle barriere già installate, si prescrive che le presenti disposizioni si applichino in tutto ai soli nuovi impianti ed ai rimpiazzi. Per le installazioni esistenti che siano degradate in altezza, si dovrà procedere gradualmente al loro rialzamento alla nuova quota indicata.

2) La sicurezza stradale.

Il problema di una corretta installazione di barriere ai margini delle strade ha acquistato negli ultimi tempi un'importanza sempre maggiore sia per il continuo incremento dei veicoli in circolazione sia per la sempre più significativa presenza di mezzi pesanti sia, infine, per i programmi in atto di estensione e miglioramento della rete stradale ed autostradale in Italia.

Le statistiche dei numerosi incidenti che si verificano, sulle strade evidenziano chiaramente l'influenza che la barriera può determinare sulla gravità delle conseguenze di uno svio di un veicolo.

Un'indagine, anche internazionale, sull'argomento pone in luce la vasta gamma di prodotti e tecnologie utilizzate allo scopo, la cui funzionalità varia anche sensibilmente in relazione alle circostanze di impiego e, quindi, al cimento cui sono sottoposti i vari tipi di barriera.

La problematica è suscettibile di approfondimenti, soprattutto sperimentali. Si auspica pertanto che i maggiori enti ed amministrazioni, costruttori e gestori di strade, coordinino i loro impegni per effettuare significative sperimentazioni sui vari tipi di barriera, sulla base delle quali possono essere impostati gli studi per pervenire ad una regolamentazione in materia.

Ferma restando questa prospettiva, per la cui attuazione saranno necessari tempi tecnici non brevi, si ritiene tuttavia che fin d'ora sull'argomento debbano essere sensibilizzati gli enti proprietari delle strade; ciò al fine di evitare l'installazione di barriere scarsamente efficaci.

Può infatti verificarsi la circostanza che — per scarsa conoscenza del problema, e ciò vale in particolare per gli enti locali minori — si addivenga a soluzioni dettate più da esigenze di economia che da valutazioni tecniche di efficacia dei dispositivi da porre in opera.

In particolare le barriere metalliche, per la loro natura, sono quelle più soggette ad una realizzazione insufficiente per economia sui materiali o per scorretta ed inadeguata posa in opera.

3) Il tipo di barriera.

La scelta del tipo e delle caratteristiche delle barriere da porre ai margini delle carreggiate stradali non può essere semplicemente ridotta alla scelta di un unico tipo ottimale da adottarsi sistematicamente in ogni caso.

Infatti la funzione che la barriera deve svolgere dipende da numerose variabili in gioco.

In primo luogo la destinazione della barriera che, riguardo all'ubicazione, può essere ricondotta a quattro casi principali:

barriera centrale spartitraffico;
barriera laterale su ponti o viadotti;
barriera in presenza di ostacoli fissi immediatamente a lato della carreggiata;
barriera laterale quando la strada è in rilevato.

Inoltre rivestono particolare importanza il tipo del veicolo — che può essere classificato essenzialmente in base a struttura, dimensioni, peso e posizione del baricentro — la sua velocità e l'angolo di impatto con la barriera.

Dalle molteplici combinazioni delle suddette variabili derivano differenti esigenze di contenimento che la barriera dovrebbe soddisfare, fra le quali precipua la necessità che debba essere comunque impedito il superamento della barriera da parte del veicolo assunto come riferimento limite.

È da rilevare che il problema è aggravato dalla considerazione che una tipologia in grado di soddisfare in una determinata circostanza può essere tale da arrecare danni a persone e cose in un diverso evento accidentale: ad esempio una barriera rigida — indipendentemente dal materiale di costituzione — in grado di contenere e mantenere in carreggiata un veicolo pesante in svio, può determinare decelerazioni dannose per gli occupanti di una autovettura e viceversa una barriera adatta a limitare i danni ad una autovettura in svio non sarebbe certamente in grado di contenere l'urto di un grosso veicolo commerciale.

Per i sopra detti motivi la scelta del tipo di barriera da adottare dovrebbe essere il risultato di una attenta valutazione che tenga conto del luogo dove detta barriera deve essere collocata, della composizione prevalente del traffico che interessa la strada e della velocità di progetto della stessa e deve essere tesa a ridurre al minimo le conseguenze derivanti dagli incidenti che statisticamente si ritengono probabili nel caso di specie.

In relazione a quanto sopra detto, emerge la necessità di determinare un progetto tecnico delle barriere stradali (tipologia strutturale e materiali da impiegare) che possa assicurare il raggiungimento di minimi coefficienti di sicurezza.

Qualora la scelta progettuale ricada sulle tipologie in acciaio, si ritiene, in base alle attuali esperienze e conoscenze, che in ogni caso debbano essere rispettate le caratteristiche strutturali minime indicate nel paragrafo seguente.

4) Specifiche per l'impiego delle barriere in acciaio.

Le seguenti specifiche scaturiscono dall'ipotesi che dette barriere, tenuto conto delle sollecitazioni impulsive alle quali possono essere assoggettate, debbano lavorare anche in campo plastico e con una opportuna limitazione delle deformazioni residue ammissibili.

Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 gr/mq per ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66, ed avere le seguenti caratteristiche minime:

nastro: spessore minimo 3 mm, profilo a doppia onda, altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non inferiore a 475 mm, modulo di resistenza non inferiore a 25 kg/cm²;

paletti di sostegno: se metallici — come è preferibile — devono avere profilo a C di dimensioni non inferiori a 80 × 120 × 80 mm, spessore non inferiore a 5 mm, lunghezza non inferiore a 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per le barriere laterali;

distanziatori: altezza 30 cm, profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2,5 mm, salvo l'adozione in casi speciali (autostrade) di distanziatori del «tipo europeo», già noti;

bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;

piastrina: copri-asola antisfilamento di dimensioni 45 × 100 mm e spessore 4 mm.

Inoltre devono essere adottate le seguenti modalità di posa in opera:

la barriera deve essere posta in opera in modo che il suo bordo superiore si trovi ad un'altezza non inferiore a 70 cm sul piano viabile;

i paletti devono essere posti a distanza reciproca non superiore a 3,60 m ed infissi in terreno di normale portanza per una lunghezza non inferiore a 0,95 m per le barriere centrali e 1,20 m per le barriere laterali;

i nastri devono avere una sovrapposizione non inferiore a 32 cm.

Le sopracitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle destinazioni che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata (rilevati e trincee senza ostacoli fissi laterali).

Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di ostacoli fissi laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali e ferroviarie adiacenti, si dovranno adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come l'infissamento dei pali e l'utilizzo di pali di maggior resistenza; e altre sulle quali, in attesa di ulteriori istruzioni, dovranno applicarsi i criteri di progettazione dell'ingegneria e nei casi più complessi anche previa verifica sperimentale.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assenso.

Il Ministro: ZAMBERLETTI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1986, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1986, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a diciannove posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 febbraio 1985:

1) Recchia Romeo Francesco	punti	16,050
2) Palmiero Vincenzo	»	15,850
3) Mondello Mecocci Maria Luisa	»	15,600
4) Valentini Gregorio	»	15,400
5) Dammicco Giacinto	»	15,250
6) Troccoli Luciana	»	15,200
7) Nisi Anna Maria	»	15,100
8) Martinelli Claudia	»	15,075
9) De Julio Attilio	»	15,000
10) Altimari Pier Paolo	»	14,775
11) De Rosa Giuseppe	»	14,725
12) Napolitani Maria Grazia	»	14,675
13) Voli Luisa	»	14,500
14) Borsini Di Bari Maria	»	14,350
15) Gicca Adriana	»	14,025
16) Iannelli Francesco	»	13,950

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Recchia Romeo Francesco;
2) Palmiero Vincenzo;
3) Mondello Mecocci Maria Luisa;
4) Valentini Gregorio;
5) Dammicco Giacinto;
6) Troccoli Luciana;
7) Nisi Anna Maria;
8) Martinelli Claudia;
9) De Julio Attilio;
10) Altimari Pier Paolo;
11) De Rosa Giuseppe;
12) Napolitani Maria Grazia;
13) Voli Luisa;
14) Borsini Di Bari Maria;
15) Gicca Adriana;
16) Iannelli Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

Il Presidente: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1987
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 141*

87A6840

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Concorsi a posti di ricercatore universitario

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982;

Visto il decreto rettoriale n. 5617/R del 25 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1982, reg. 3, foglio 189, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli ed esami tra laureati, a centotrentanove posti di ricercatore universitario presso la facoltà di questo ateneo;

Visto il decreto rettoriale n. 1091 ter/R del 1° settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1986, reg. 2, foglio 210, con il quale il dott. Gullino Giuseppe, quale vincitore di uno dei posti messi a concorso, viene nominato nel ruolo dei ricercatori universitari per il raggruppamento disciplinare n. 29 presso la facoltà di magistero;

Visto il decreto rettoriale n. 836/R del 21 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1986, reg. 2, foglio 315, con il quale la dott.ssa Portioli Elena, quale vincitore di uno dei posti messi a concorso, viene nominata nel ruolo dei ricercatori universitari per il raggruppamento disciplinare n. 95 presso la facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto rettoriale n. 1344/R del 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986, reg. 5, foglio 361, con il quale la dott.ssa Portioli Elena cessa dal servizio per volontarie dimissioni;

Viste le deliberazioni adottate dai consigli di facoltà di magistero e farmacia, rispettivamente in data 24 novembre 1986 e 28 aprile 1986, con le quali viene chiesta la copertura mediante concorso dei posti resisi vacanti a seguito della cessazione dei suddetti ricercatori;

Viste le note ministeriali n. 319 e 318 del 27 febbraio 1987 con le quali questa Università viene autorizzata a ribandire i concorsi per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di magistero, raggruppamento disciplinare n. 29, e un posto presso la facoltà di farmacia, raggruppamento disciplinare n. 95;

Decreta:

Art. 1.

È indetto concorso per titoli ed esami, tra laureati, per un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di magistero raggruppamento disciplinare n. 29, e un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di farmacia raggruppamento disciplinare n. 95.

I raggruppamenti di discipline e i relativi sottosezori sono così determinati:

Raggruppamento disciplinare n. 29:

- *Cronologia
- *Demografia storica
- *Istituzioni di storia economica
- *Metodologia della ricerca storica
- Numismatica medioevale e moderna
- Ordinamento degli antichi Stati italiani
- Storia agraria moderna
- *Storia americana
- Storia degli antichi Stati italiani
- *Storia degli sport
- *Storia degli Stati Uniti (d'America)
- *Storia dei popoli slavi
- *Storia dei trasporti
- *Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa

Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nell'età moderna

*Storia dei sistemi monetari

*Storia del commercio

*Storia del commercio e dell'industria

*Storia del commercio e della navigazione

*Storia della banca

*Storia della banca e delle assicurazioni

*Storia della Chiesa

Storia della Chiesa nell'età moderna

*Storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea

*Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth

*Storia dell'agricoltura

*Storia dell'agricoltura e del movimento contadino

Storia della Liguria moderna

*Storia dell'America

*Storia dell'America anglosassone

*Storia dell'America del Nord

*Storia dell'America Latina

*Storia dell'America Settentrionale

*Storia della moneta e della banca

*Storia della navigazione

*Storia della pietà

*Storia della Repubblica di Venezia

*Storia della popolazione

*Storia della Russia

*Storia della sanità pubblica

*Storia della Sardegna

*Storia della scienza e della tecnica

*Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna

*Storia della scienza e delle tecniche

*Storia della Sicilia

Storia della Spagna e dell'America Latina

*Storia della storiografia

*Storia della tecnica

*Storia della Venezia Giulia

*Storia del lavoro

Storia del lavoro e delle forme tecniche organizzative del lavoro

*Storia delle Americhe

*Storia dell'economia

Storia dell'economia preindustriale

Storia delle esplorazioni

*Storia delle esplorazioni geografiche

*Storia delle innovazioni tecnologiche

*Storia delle istituzioni economiche

Storia delle missioni

*Storia delle scoperte geografiche

*Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche

*Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione

Storia dell'età della riforma e della controriforma

Storia dell'età dell'illuminismo

*Storia dell'Europa occidentale

*Storia dell'Europa occidentale nell'età moderna

*Storia dell'Europa orientale

*Storia delle Venezie

*Storia dell'industria

*Storia dell'Oriente europeo

*Storia del mezzogiorno

*Storia del nord-America

*Storia del sud-America

Storia del Rinascimento
*Storia di Trieste e della Regione Giulia
Storia economica
Storia economica dell'età moderna
*Storia economica dell'Europa orientale
Storia economica e contemporanea
*Storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea
Storia economica moderna
*Storia e istituzioni dei paesi Latino-americani
*Storia e istituzioni dell'America Latina
*Storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna
*Storia e tecnica militare
*Storia inglese
*Storia Latino-americana
*Storia marittima
*Storia medioevale e moderna
Storia moderna
Storia moderna II
Storia moderna della Chiesa e delle altre confessioni cristiane
*Storia moderna e contemporanea
*Storia moderna e contemporanea dell'America
*Storia nord-americana
*Storia politica ed economica della Sardegna
Storia politica e moderna
Storia regionale dell'età moderna
*Storia sociale
*Storia urbana
Teoria e storia della storiografia nell'età moderna
Sottosezioni:
1) Storia moderna europea
2) Storia moderna extra-europea
3) Storia della storiografia
4) Storia economica e sociale
Raggruppamento disciplinare n. 95:
Chimica farmaceutica applicata
Tecnica e Legislazione farmaceutica
Farmacia industriale
Tecnologie chimico-farmaceutiche
Legislazioni e amministrazione farmaceutiche
Chimica tossicologica industriale
Chimica dei prodotti cosmetici
Microchimica
Impianti dell'industria farmaceutica
Impianti per laboratori galenici
Impianti e macchinari farmaceutici
Chimica degli oli essenziali
Legislazione e amministrazione farmaceutica: farmacia ospedaliera
Legislazioni farmaceutiche soprannazionali.
Sottosettore unico.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda, in carta legale indirizzata al rettore dell'Università di Padova presentandola o facendola pervenire all'Ufficio del Personale docente - Via VIII febbraio, n. 2, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ad esso viene allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato A.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomodata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà ed il gruppo di discipline, il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché le lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza:

- 1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
- 3) di non avere riportato condanne penali;
- 4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici devono inoltre allegare alla domanda:

- 1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;
- 3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
- 4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza in una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato B.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei, decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per ciascuna facoltà e per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università degli Studi di Padova, ufficio del personale docente - Via VIII febbraio n. 2, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

- 1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
- 5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare, o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri Enti pubblici o privati di non esercitare il commercio l'industria o alcuna professione, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, n. 571.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Padova, addi 2 aprile 1987

Il rettore: NONIS

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Venezia,
addi 29 maggio 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 49*

ALLEGATO A

Modello di domanda
da redarre in carta legale da L. 3.000
per l'ammissione al concorso a posti
di ruolo di ricercatore universitario

*Al magnifico rettore dell'Università
degli studi PADOVA*

Il sottoscritto..... nato a il,
residente in(....) via n.....,
chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n..... sottosettore
presso la facoltà di il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

- a) di essere cittadino italiano (1);
- b) di non aver riportato condanne penali (2);
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);
- d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari:.....;
- e) di aver conseguito il diploma di laurea in il presso l'Università di;
- f) di eleggere domicilio agli effetti del concorso al seguente indirizzo: via c.a.p. città prov., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Dichiara, inoltre, di voler sostenere la seconda parte della prova orale nelle seguenti lingue straniere:.....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni indicate alla domanda ai fini del giudizio;
- 4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data

Firma (4).....

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) la firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal C.U.N., avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. La scelta da parte del candidato deve intendersi riferita al tema o elaborato sorteggiato sulla terna indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo e indicato sulla domanda di partecipazione al concorso (*).

Seconda prova scritta:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). La scelta da parte del candidato deve intendersi riferita alla prova indicata dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo e indicato sulla domanda di partecipazione al concorso (*).

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
Seconda parte: prova di conoscenza di due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

(*) Per scelta da parte del candidato, si intende la «scelta» del sottosettore effettuata al momento della domanda di partecipazione al concorso e indicata nella domanda stessa.

Pertanto il candidato deve svolgere il tema sorteggiato fra i temi predisposti dalla commissione per il sottosettore da lui prescelto.

CARATTERISTICHE DELLE PROVE E RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI

Raggruppamento disciplinare n. 29:

Sottosettori:

- 1) storia moderna europea
- 2) storia moderna extra-europea
- 3) storia della storiografia
- 4) storia economica e sociale

Prima prova scritta (punti 20/100): tema di carattere storiografico.

Seconda prova scritta (punti 20/100): tema su un problema di rilevante importanza per la storia moderna europea o extraeuropea.

Prova orale (punti 20/100):

prima parte: conoscenza generale della problematica della storia moderna e della relativa storiografia.

seconda parte: conoscenza di almeno due lingue straniere (di cui almeno una fra inglese, tedesco e francese).

Titoli scientifici: punti 30/100

Titoli didattici: punti 10/100.

Raggruppamento disciplinare n. 95:

Sottosettore unico:

Prima prova scritta (punti 20/100): temi di carattere generale sulle tecnologie fondamentali per l'ottenimento di farmaci naturali o sintetici.

Seconda prova scritta (punti 20/100): metodologie di caratterizzazione e di controllo di preparati farmaceutici.

Prova orale (punti 20/100):

a) argomenti delle prove scritte e pratiche e delle discipline caratterizzanti il raggruppamento; discussione sui titoli scientifici;

b) prova di conoscenza della lingua inglese e di una seconda a scelta del candidato.

Titoli scientifici: punti 30/100.

Titoli didattici: punti 10/100.

87A6398**UNIVERSITÀ DI UDINE****Concorso ad un posto di ricercatore universitario****IL RETTORE**

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, prot. n. 1100 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 278 del 17 febbraio 1984, con cui vengono assegnati, tra gli altri, dodici posti di ricercatore universitario alla facoltà di ingegneria;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di ingegneria del 23 febbraio 1984 con cui uno dei dodici posti assegnati viene attribuito al gruppo di discipline n. 106, sottosettore chimica industriale;

Visto il bando di concorso, D.R. n. 115/Ric. del 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985;

Visto che il concorso ad un posto di ricercatore universitario per il gruppo n. 106, sottosettore chimica industriale, fissato per i giorni 11 e 12 giugno 1986, è andato deserto;

Considerata la necessità di ribandire il posto di ricercatore limitando il sottosettore alle esigenze attuali;

Sentito il superiore Ministero;

Vista l'autorizzazione ministeriale prot. n. 5152 del 29 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria, come di seguito specificato:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Gruppo n. 106: un posto al sottosettore 3 (chimica industriale).

Gruppo n. 106

Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I e II
 Analisi e simulazione dei processi
 Analisi e sviluppo dei progetti
 Applicazioni di calcolo nella conduzione di impianti chimici
 Automazione dei processi industriali chimici
 Catalisi e catalizzatori
 Catalisi industriale
 Chimica degli impianti nucleari

Chimica della coordinazione e catalisi
 Chimica e tecnologia del petrolio
 Chimica fisica applicata
 Chimica fisica biomedica
 Chimica fisica dei materiali elettrici
 Chimica fisica dei materiali nucleari
 Analisi dei processi chimici
 Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica
 Combustibili e lubrificanti
 Complementi di ingegneria chimica
 Impianti chimici
 Impianti industriali chimici con elementi di disegno
 Inquinamenti da impianti industriali e depurazione dell'ambiente
 Misure delle proprietà termodinamiche e trasporto
 Principi di ingegneria chimica
 Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri
 (*) Chimica fisica dei polimeri
 Chimica fisica tecnica
 Chimica industriale II
 Chimica industriale (ingegneria)
 Chimica industriale organica
 Chimica tessile
 (*) Cinetica chimica
 Cinetica chimica applicata
 Cinetica diffusionale
 Cinetica e statistica dei processi chimici industriali
 Combustione
 (*) Complementi di chimica fisica
 Complementi di chimica industriale
 Costruzione di apparecchiature chimiche
 Costruzione di impianti chimici
 Dinamica e controllo dei processi chimici
 Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche
 Elettrochimica e processi elettrochimici
 Elettrochimica industriale
 Fenomeni di trasporto in fluidi
 Fluidodinamica chimico-fisica
 Forni per l'industria chimica
 Impianti chimici I, II e III
 Impianti chimici nucleari
 Impianti industriali chimici e petrolchimici
 Impianti petrolchimici
 Impianti petroliferi
 Tecnologie chimiche inorganiche (e nucleari)
 Tecnologie della chimica organica e dei combustibili
 Ingegneria e sviluppo dei processi chimici industriali
 Meccanica dei fluidi non newtoniani
 Misure chimiche e regolazione
 Petrolchimica
 Principi di ingegneria chimica II e III
 Processi biologici industriali
 Processi chimici fondamentali
 Processi chimici industriali
 Processi chimici unitari
 Processi per la riduzione dell'inquinamento nell'industria chimica
 Progettazione di impianti chimici
 Proprietà termodinamiche e di trasporto
 Reattori chimici

Reologia dei sistemi omogeni ed eterogeni	Processi chimici bioinorganici
Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione	Processi di trattamento degli effluenti industriali
Sintesi alle alte pressioni	Processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica
Stechiometria industriale	Progetto di apparecchiature chimiche
Strumentazione chimica	Programmazione della sperimentazione industriale chimica
Strumentazione dell'industria chimica	Raffinazione e chimica del petrolio
Strumentazione industriale chimica	Strumentazione dell'ingegneria chimica
Strumentazione per impianti chimici	Tecnologia degli alti polimeri
Sviluppo e disegno degli impianti chimici	Tecnologia degli oli grassi e derivati
Tecniche di controllo degli impianti chimici	Tecnologia delle fibre tessili
Tecnologia chimica del disinquinamento	Tecnologie e processi biochimici industriali
Tecnologia degli scarichi industriali	Affidabilità e sicurezza degli impianti chimici
Tecnologia dei fluidi non newtoniani	Analisi e strumentazioni chimiche industriali
Tecnologia delle reazioni organiche	Analisi e sviluppo dei processi
Tecnologie delle reazioni organiche	Analisi statistica dei processi chimici
Tecnologia del petrolio	Automazione dell'industria chimica
Tecnologia del petrolio e petrolchimica	Automazione e controllo degli impianti chimici
Tecnologia petrolchimica	Chimica del reattore
Tecnologie chimiche industriali	Controllo automatico degli/negli impianti chimici
Tecnologie chimiche organiche	Controllo dei processi chimici
Tecnologie elettrochimiche	Dinamica di reazioni chimiche in flusso
Teoria e tecnica dei processi elettrochimici	Dinamica e controllo delle apparecchiature chimiche
Teoria e sviluppo dei processi chimici	Dinamica, simulazione e controllo delle apparecchiature chimiche
Termodinamica dell'ingegneria chimica	Elaboratore elettronico nella progettazione, costruzione e conduzione degli impianti chimici
Trattamenti degli affluenti dell'industria chimica	Impianti chimici conciari
Chimica delle/a superfici/e	Impianti di filtrazione di gas
Chimica fisica	Ingegneria chimica ambientale
Chimica fisica applicata dei materiali solidi	Ingegneria dei sistemi nella produzione chimica industriale
Chimica fisica e tecnologica dei materiali refrattari	Ingegneria dell'antinquinamento
Chimica fisica e tecnologia dei prodotti ceramici	Ingegneria delle reazioni chimiche
Cinetica chimica applicata e sistemi catalitici	Laboratorio di impianti chimici
Complementi di principi di ingegneria fisica	Laboratorio di ingegneria chimica
Corrosione ed anticorrosione	Meccanismi e cinematica dei processi di combustione
(*) Corrosione ed anticorrosione industriale	Misure e controlli
Corrosione e protezione dei materiali metallici (corrosione e protezione del metallo)	Nuove tecniche di frazionamento
Corrosione/i	Ossidazione e combustioni industriali
Elettrochimica	Ottimizzazione economica degli impianti chimici
Elettrochimica ed impianti elettrochimici	Processi chimici bioinorganici
Fenomeni chimici e di trasporto nell'inquinamento	Processi e apparecchiature di trasferimento
Fenomeni di trasporto nell'inquinamento	Progettazione di apparecchiature chimiche
Fluidodinamica dei sistemi polifasi a molte componenti	Progetto di impianti chimici
Laboratorio di ingegneria chimica	Progetto/i di apparecchiature per l'industria chimica
Meccanica dei mezzi plurifasici	Programmazione della sperimentazione industriale chimica
Misure delle S di proprietà termodinamiche e trasporto	Servizi antinquinamento e sicurezza degli impianti chimici
Processi elettrochimici	Sicurezza ed affidabilità degli impianti chimici
Processi industriali elettrochimici	Similitudine chimica ed impianti pilota
Termodinamica chimica	Strumentazioni e misure (negli impianti chimici)
Affidabilità dei processi chimici industriali	Tecnologie chimiche speciali
Affidabilità e sicurezza nell'industria chimica	Tecnologie delle alte pressioni e delle alte temperature
Chimica analitica industriale per ingegneria	Tecnologie speciali chimiche
Chimica e tecnologia tessile	Teoria e tecnica combustibile
Chimica fine industriale	
Chimica macromolecolare	
Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri	
Procedimenti analitici nei processi e nelle operazioni unitarie	
Bioreattori industriali	

N.B. — Per i gruppi da 99 a 135 il consiglio ha approvato le seguenti norme generali:

Prima prova scritta: la commissione propone un tema per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda punti 35/100

Seconda prova: prova di laboratorio, o prova pratica o svolgimento di una lezione, a discrezione della commissione, per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo punti 10/100

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;	
b) prova di conoscenza di una o due lingue straniere su testi riguardanti le materie del raggruppamento	» 20/100
Titoli scientifici	» 30/100
Titoli didattici	» 5/100

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e presentate o fatte pervenire all'ufficio personale, via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato A.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in una unica copia che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione da concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore. I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato B.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

E' facoltà dell'amministrazione di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1975).

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti tramite la ragioneria regionale dello Stato per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 24 ottobre 1986

Il rettore

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste,
addì 10 aprile 1987
Registro n. I Università, foglio n. 141*

ALLEGATO A

Modello di domanda
(in carta legale da L. 3.000)

*Al magnifico rettore dell'Università degli
studi - UDINE*

Il sottoscritto..... nato a,
il residenza in via,
..... n., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline
sottosettore presso la facoltà di ingegneria il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti:

Il sottoscritto dichiara:

- a) di essere cittadino italiano (1);
- b) di non aver riportato condanne penali (2);
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);
- d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari;
- e) di aver conseguito il diploma di laurea in il presso l'Università di;
- f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in via n., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- 1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
- 2) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
- 3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni indicate alla domanda ai fini del giudizio;
- 4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data,

Firma (4)

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

- (2) Dichiare le eventuali condanne penali riportate.
- (3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
- (4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME PER I CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI RICERCATORE - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

1^a Prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore.

Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

2^a Prova scritta:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosetti (una per sottosettore).

Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

Prova orale:

1^a parte: Discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

2^a parte: Prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 106

Sotto settori:

- 1) Chimica fisica applicata.
- 2) Impianti chimici.
- 3) Chimica industriale.
- 4) Principi di ingegneria chimica.
- 5) Tecnologie chimiche industriali.

87A6397

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Concorso ad un posto di operaio (giardiniere)

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 222;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, modificato con legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 19 luglio 1984;

Vista la legge n. 444 del 27 agosto 1985 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale prot. 280 del 19 gennaio 1987 con la quale è stata data l'autorizzazione a bandire il concorso ad un posto di operaio di prima categoria in sostituzione del sig. Sgriccia Elio collocato in pensione dal 1° agosto 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai specializzati, qualifica di mestiere: giardiniere (quinta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico).

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
- e) gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal rettore dell'Università.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

- 1) a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili purché complessivamente non superino i 40 anni d'età;

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti d'età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per il personale in servizio di ruolo presso le università, gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espresa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato A) possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al rettore dell'Università di Camerino, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa sede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto sua personale responsabilità e a pena di decaduta:

- 1) cognome e nome;
- 2) la data ed il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 4);
- 3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;
- 4) il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- 7) il possesso della licenza elementare;
- 8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 9) che, nella ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio, ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati dal validità insanabile.

La domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disgradi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto rettoriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 3 della legge del 25 ottobre 1977, n. 808).

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena di perdita di beneficio, i documenti in regola ai fini dell'imposta sul bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, dei lavori e civile, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: modello 69-ter rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere a) o b) o c) comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predette;

h) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero la copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 21 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

Il posto del concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

La graduatoria di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto rettoriale con il quale sarà altresì dichiarato vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo l'aspirante utilmente collocato in graduatoria, dovrà far pervenire all'Università degli studi di Camerino - ufficio personale, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà ad esso fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Colui che per la partecipazione al concorso si sia avvalso del beneficio della elevazione del limite di età, dovrà comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbia già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode di diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che non abbiano ancora prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per il candidato che sia invalido di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalido civile o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e deve contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica ed esame psicotecnico;

8) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Il candidato che sia dipendente di ruolo statale dovrà produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Università degli studi di Camerino.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici, quello di cittadinanza italiana e quello dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova, l'operaio che avrà riportato giudizio favorevole, sarà nominato in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13.

Le prove si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino nel luogo, nel giorno e nelle ore che saranno indicati nella lettera di convocazione dei candidati ammessi al concorso con raccomandata A.R.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Camerino, addì 21 marzo 1987

Il rettore: GIANNELLA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Marche, addì
11 maggio 1987
Registro n. 11 Università, foglio n. 349*

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta legale da L. 3000)

ALLEGATO A

*Al magnifico rettore dell'Università
degli studi - CAMERINO*

Il sottoscritto..... nato a
il residente in
via n. chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso per un posto di operaio specializzato giardiniere,
quinta qualifica.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (a);
- 3) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (b);
- 4) di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare;
- 5) che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente;
- 6) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (c);
- 7) che non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 8) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età per i seguenti motivi (d);
- 9) che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga inviata al seguente indirizzo c.a.p.

Data,

Firma autenticata

- (a) In caso di non iscrizione o cancellazione specificarne i motivi.
- (b) In caso contrario specificare le condanne riportate.
- (c) Dichiarazione da rendere anche in caso negativo; per i servizi prestati specificare la qualifica, l'amministrazione e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto.

(d) La dichiarazione deve essere resa dagli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e rientrino nelle condizioni previste dalle norme vigenti per l'elevazione del suddetto limite.

87A6423

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'art. 7;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ed in particolare l'art. 8, dodicesimo comma;

Vista la nota prot. n. 280 - A/2 del 19 gennaio 1987 con la quale in attuazione della legge finanziaria 1987, il Ministero della pubblica istruzione concede l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per conferimento dei posti dei ruoli del personale non docente cessato presso questo Ateneo entro la data del 31 dicembre 1986;

Visto il prospetto allegato alla predetta ministeriale con il quale viene confermato a questo Ateneo l'assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica biologica I della seconda facoltà di medicina e chirurgia (disponibile a seguito della cessazione della dottoressa Carandente Patrizia);

Tenuto conto che, conformemente a quanto già disposto nella suindicata nota n. 2008, la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge n. 312/80;

Vista l'unità documentazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di collaboratore tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, settimo livello, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica I posti 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui sopra è richiesto il possesso dei requisiti seguenti:

a) essere muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) avere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande età non superiore ai 40 anni fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo, i 45 anni di età.

Per le categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo di età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto rettoriale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I, Napoli, ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) il nome e il cognome;

b) la cattedra o l'istituto per il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le dichiarazioni precise nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso. Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3.

Art. 5.

Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.

Presentazione dei titoli

Il concorso sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Art. 7.

Prove d'esame

Per i concorrenti che intendono partecipare al concorso in questione le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

prima prova scritta: argomenti scelti nel campo dell'architettura molecolare e del metabolismo della cellula, nonché nel campo della biochimica clinica;

seconda prova scritta: argomenti scelti nel settore delle tecniche di dosaggio e di separazione di molecole biologiche anche applicate alla biochimica clinica;

prova pratica con relazione scritta: descrizione e/o svolgimento di una tecnica biochimica o di biochimica applicata alla clinica;

prova orale: stessi argomenti della prova scritta ed eventuale discussione di titoli validi presentati dai candidati.

Il candidato dovrà, inoltre, tradurre brani di testi tecnici redatti in lingua inglese e francese.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica con relazione scritta con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno 6/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Preferenze a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale non docente della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli - Via S. Pansini, 5, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso; ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;
 5) certificato generale del casellario giudiziale;
 6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve dare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri mesi sei, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione di Napoli della Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 23 marzo 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 23 aprile 1987

Registro n. 13 Università, foglio n. 101

ALLEGATO I

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale da L. 3.000)

*Al magnifico rettore dell'Università
degli studi - NAPOLI*

Il sottoscritto
nato a (provincia di)
il e residente in
c.a.p. (I) (provincia di) via
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica biologica i della seconda facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.....;
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);
- d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito in..... presso.....;
- e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di
- f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3).....;
- h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo

Dichiara, inoltre, di essere in servizio presso e di appartenere al seguente ruolo..... (4).

Allega i seguenti titoli (5):

— Data,

— Firma

(autenticata)

- (1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.
- (2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.
- (3) Solo nel caso in cui si sia superata l'età richiesta dal bando.
- (4) Solo nel caso in cui il candidato presti già servizio presso pubblica amministrazione.
- (5) In originale o copia autenticata in bollo.

87A6421

Concorso a due posti di ostetrica

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255 sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/2 del 21 febbraio 1978;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 13 febbraio 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota prot. n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione conferma l'assegnazione, tra l'altro, a questo Ateneo di due posti di ostetrica presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia, resisi disponibili a seguito della cessazione dal servizio delle signore Coville Rosa e Romano Angelica rispettivamente dal 16 agosto 1978 e dal 21 luglio 1980, autorizzando, nel contempo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 41/1986, l'emissione del relativo bando di concorso.

Considerato che i posti in questione si sono resi disponibili da data anteriore al 31 dicembre 1985;

Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto nella nota n. 2008, la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge n. 312/80;

Vista l'unità documentazione;

Accertata la vacanza e la disponibilità dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie corrispondente alla sesta qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica..... posti 2

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al predetto concorso è il diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, che a titolo esemplificativo si riportano:

1) il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2, della legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) non esiste limite massimo di età:

a) per gli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato (art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli operai di ruolo dello Stato (art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso predetto, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università - Corso Umberto I - Napoli, e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile), nome ed il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato dovrà, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età o che consentono di prescindere dal limite stesso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) l'immunità da condanne penali ovvero eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il possesso del diploma richiesto per l'ammissione al concorso;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato ovvero da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda il candidato potrà allegare in originale o copia autenticata in bollo, i documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli che potranno costituire oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopie non autenticate e non conformi alle leggi sul bollo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza:

a) punteggio del diploma di ostetricia;

b) servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

c) pubblicazioni.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Per le modalità relative all'espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale prevista dal presente bando.

Le prove d'esame consistono:

a) in due prove scritte, di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica e una sulle materie dei programmi previste per le scuole ostetriche;

b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte.

Le prove saranno valutate anche come componimento in lingua italiana.

Art. 7.

Il diario delle prove di esame con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato, a cura della commissione giudicatrice, ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 8.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito, devono presentare, per loro diretta iniziativa, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in carta legale.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande al concorso al quale hanno partecipato.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori e quelle eventuali degli idonei saranno formate in base ai risultati degli esami e alla valutazione dei titoli. A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

I vincitori chiamati in servizio sono tenuti a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del diploma di ostetrica o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso); nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di comunicazione da parte di questa amministrazione.

Gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere la documentazione di cui sopra prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e comprovati in tal senso dalla suddetta documentazione.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del suddetto concorso, nonché quelle dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnativi.

Art. 12.

I relativi provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di riuscione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della riuscione del visto è in ogni caso retribuito.

Art. 13.

Fatta salva la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di nomina a seguito di riuscione del visto da parte della Corte dei conti, il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo il vincitore avrà diritto al trattamento economico iniziale della sesta qualifica funzionale. Superato il periodo di prova con giudizio favorevole il vincitore sarà definitivamente confermato nell'impiego. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente bando di concorso sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, addi 28 marzo 1987

Il rettore: CILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addi
15 aprile 1987
Registro n. 13 Università, foglio n. 28

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale da L. 3000)

*Al magnifico rettore dell'Università
degli studi - Corso Umberto I -
NAPOLI*

...l sottoscritt..... nat... a
(prov. di) il residente in
(prov. di) via n.
c.a.p. tel. chiede di partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica in prova, nel ruolo
organico della carriera di concetto delle ostetriche (sesta qualifica area
funzionale socio-sanitaria) presso l'istituto di clinica ostetrica e
ginecologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia di codesta
Università.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a il;
b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo
all'equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(oppure non iscritto perché);

d) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione
specifico delle eventuali condanne riportate con data di ogni sentenza e
l'autorità giudiziaria che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare
le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso del diploma di ostetrica conseguito in
data presso;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella
posizione di;

h) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche
amministrazioni (oppure: di non aver prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico
delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;

j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto
all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso
.....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al
seguinte indirizzo c.a.p.;

n) allega i seguenti titoli (in originale o copia autenticata in
bollo).....

Data,

Firma

(autenticazione della firma)

*N.B. Non si terrà conto delle domande che perverranno non in
conformità all'allegato fac-simile.*

87A6422

UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorso a sette posti di bidello

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le note ministeriali in data 12 ottobre 1985, protocollo n. 4194 e in data 4 giugno 1986 protocollo n. 2008 con le quali sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alle note stesse;

Considerato che nel periodo antecedente il 1° aprile 1984 si sono resi vacanti presso questo Ateneo due posti di terza qualifica funzionale a seguito della cessazione di:

- 1) Bortolotto Antonio, cessato il 1° novembre 1983;
- 2) Sibona Giuseppina, cessata il 1° novembre 1983.

Considerato che nel periodo dal 1° aprile 1984 al 31 dicembre 1985 si sono resi vacanti cinque posti di terza qualifica funzionale a seguito della cessazione di:

- 1) Superina Teo, cessato il 1° aprile 1984;
- 2) Fiumanò Salvatore, cessato il 1° novembre 1984;
- 3) Costa Luciano, cessato l'8 luglio 1985;
- 4) Giarrusso Benito, cessato il 31 luglio 1985;
- 5) Bacchin Rodolfo, cessato il 1° novembre 1985.

Visti i sottoelencati decreti rettorali con i quali i sopra nominati dipendenti sono stati inquadrati nella terza qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, profilo bidello:

Bortolotto Antonio - decreto rettorale n. 217/L del 23 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 207;

Sibona Giuseppina - decreto rettorale n. 106/L del 20 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 175;

Superina Teo - decreto rettorale n. 188/L del 22 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 150;

Fiumanò Salvatore - decreto rettorale n. 1471/Q del 10 febbraio 1983, registrato il 7 settembre 1984, registro 33, foglio 155;

Costa Luciano - decreto rettorale n. 73/L del 18 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 174;

Giarrusso Benito - decreto rettorale n. 65/L del 16 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 162;

Bacchin Rodolfo - decreto rettorale n. 5/L del 14 aprile 1983, registrato il 16 novembre 1983, registro 36, foglio 199;

Considerato che sul contingente numerico locale del personale di terza qualifica funzionale ammontante a cinquanta posti, la quota di riserva a favore delle categorie protette di cui alla legge n. 482/68, pari al 15%, è di otto posti;

Dato atto che il personale di terza qualifica funzionale appartenente alle categorie privilegiate suddette, in servizio alla data odierna, ammonta a ventitré unità;

Ritenuta soddisfatta la prescritta riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 482/68;

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, a sette posti di terza qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari, per il profilo di bidello, presso l'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con 5 anni di anzianità, è stabilita nella misura del 40%, pari a tre posti tra quelli messi a concorso.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) licenza elementare, se conseguita prima dell'entrata in vigore della legge n. 1859/1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza sino al 14° anno di età), successivamente alla predetta data;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettoriale.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente a questa Università - Ufficio concorsi personale non docente, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

Art. 5.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria responsabilità, nella domanda, di cui si allega schema, (allegato A) i candidati debbono dichiarare:

- 1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
- 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- 5) il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso dal precedente art. 3;
- 6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
- 7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
- 8) gli eventuali titoli che, a norma dell'art. 6 del presente bando, saranno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precise nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Presentazione dei titoli e valutazione

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che, saranno presi in considerazione dalla commissione esaminatrice ai fini della valutazione di merito.

I titoli che perverranno dopo il termine fissato dal precedente art. 4 non saranno presi in considerazione; così come non saranno valutati i titoli non presentati all'atto dell'inoltro della istanza di partecipazione.

Valutazione dei titoli: i titoli ed i relativi punteggi saranno valutati ed attribuiti in conformità del seguente criterio distributivo:

40% del punteggio globale ai titoli di studio (20% per la licenza elementare, 20% per il diploma di istruzione secondaria di 1° grado);

40% del punteggio globale ai titoli per servizio prestato presso l'Università o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;

10% del punteggio globale ad altri titoli.

Il certificato comprovante il servizio prestato presso le Università e le altre amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici dovrà contenere l'indicazione chiara della qualifica e del profilo professionale rivestito, sotto pena di esclusione dalla valutazione di merito.

Nella tabella allegata al presente decreto (allegato B), si procede all'individuazione dei singoli titoli e del relativo punteggio attribuibile.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto rettoriale, ai sensi dell'art. 3, titolo I, e dell'art. 1, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione al concorso. Non è consentita una loro produzione successivamente alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione.

La commissione esaminatrice, non potrà attribuire allo stesso titolo una duplice operatività, valutandolo autonomamente al fine della determinazione del punteggio e come titolo di preferenza della nomina a parità di merito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione formulerà la graduatoria generale degli idonei secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, tenuto conto delle riserve stabilite dall'art. 2 del presente bando. Il punteggio minimo per l'idoneità è di punti 8.

I candidati non idonei verranno inclusi in un elenco alfabetico, con l'indicazione in titolo: *Candidati non idonei* redatto di seguito alla graduatoria degli idonei e senza indicazione del punteggio attribuito.

Con decreto rettoriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale dei vincitori e degli idonei al concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito, si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di riuscione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della riuscione del visto è in ogni caso retribuito.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decaduta, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) titolo di studio in originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, in bollo, autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come prescritto dall'art. 3, lettera A), del presente bando di concorso;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo d'età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

C) certificato di cittadinanza italiana;

D) certificato attestante che il cittadino è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziario;

F) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

G) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), G), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere C) e D) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risultino dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, gli appartenenti ai ruoli del personale statale debbono presentare nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modifica, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1977 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Art. 12.

Nominativa

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella terza qualifica funzionale, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari per il profilo di bidello.

Il trattamento economico sarà quello iniziale previsto dalla vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Torino, addi 2 ottobre 1986

Il rettore: DIANZANI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino,
addi 4 giugno 1987
Registro n. 39 Università, foglio n. 96*

ALLEGATO A

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da redigere su carta legale da L. 3.000)

*Al magnifico rettore dell'Università
degli studi - Ufficio Concorsi -
Personale non docente - TORINO*

Il sottoscritto (1)
stato civile
numero dei figli
nato a prov.
il e residente in
prov. via
chiede di essere ammesso al concorso, per soli titoli a sette posti di
bidello, nella terza qualifica funzionale, area funzionale dei servizi
generalisti tecnici ed ausiliari presso l'Università degli studi di Torino.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età
perché (2)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto alle liste elettorali del comune di (oppure non è iscritto
nelle liste elettorali perché) (3)

3) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le
seguenti condanne penali) (4)

4) è in possesso del seguente titolo di studio.....
conseguito in data presso

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la
seguente:

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni oppure non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione è richiesta anche per il caso in cui il candidato non abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni)

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico.

8) è in possesso dei seguenti titoli che allega (5) (compilare
l'elenco dei titoli che si producono)

Data,

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

Firma (6)

(1) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età devono indicare altresì i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età o che legittimano la esenzione dal limite stesso;

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;

(4) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

(5) Elenicare gli eventuali titoli che a norma dell'art. 8 del bando saranno presi in considerazione dalla commissione giudicatrice;

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto di appartenenza.

ALLEGATO B

Tabella dei titoli valutabili

La commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria ha a disposizione punti 30 così ripartibili:

1) Titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 15. Servizio prestato presso le Università e le altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, in qualifica corrispondente o analoga a quella a concorso, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, punti 1,5.

2) Titolo di studio, fino ad un massimo di punti 12:

per la licenza elementare conseguita:

con media di 9 o 10 ovvero con giudizio di ottimo, punti 6;
con media di 8 ovvero con giudizio di distinto, punti 4;
con media di 7 ovvero con giudizio di buono, punti 1;

per il diploma di istruzione secondaria di 1º grado conseguito:

con media di 9 o 10 ovvero con giudizio di ottimo, punti 6;
con media di 8 ovvero con giudizio di distinto, punti 4;
con media di 7 ovvero con giudizio di buono, punti 1;

(i punteggi relativi ai due diplomi sono cumulabili).

3) Altri titoli, fino ad un massimo di punti 3, valutabili a giudizio della commissione giudicatrice.

87A6551

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso pubblico ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2, foglio n. 334, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato otto posti di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di diritto romano e dei diritti dell'antico oriente mediterraneo della facoltà di giurisprudenza;

Vista la nota 713 del 30 gennaio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di diritto romano e dei diritti dell'antico oriente mediterraneo della facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano

impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti 'Corpi'.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.
- e) il titolo di studio;
- f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consistono in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
- 3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) certificato dei carichi penali pendenti;
- 6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
- 7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);
- 8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
 10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. I, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopravveniente, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risultino dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di diritto romano e dei diritti dell'antico oriente mediterraneo della facoltà di giurisprudenza - Città Universitaria - Piazzale Aldo Moro, n. 5 - 00185 Roma per sostenere le prove di esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando.

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addi 28 maggio 1987

Il rettore: RUBERTI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio,
addi 1° luglio 1987
Registro n. 24 Università, foglio n. 77*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica: uso di un sistema di video-scrittura: funzioni di base; funzioni avanzate; funzioni file.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

*Al magnifico rettore della Università
degli studi «La Sapienza» -
Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo
Moro, 5 - 00185 ROMA*

..... sottoscritt..... (A) nat..... a (provincia di) il (1) e residente in (provincia di) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di diritto romano e dei diritti dell'antico oriente mediterraneo della facoltà di giurisprudenza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
- 3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4);
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ;
- 6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal al in qualità di (5);
- 7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) di eleggere il proprio domicilio in (città - via - c.a.p.) tel ;

Data,

Firma (6)

(4) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziare.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritieri.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6550

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia plastica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero «C.T.O.» in Torino.

87A6739

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 6 novembre 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero «C.T.O.» in Torino.

87A6740

REGIONE TOSCANA

Concorso a venti posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Firenze.

87A6741

Aumento, da uno a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E (il numero dei posti è elevato da uno a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 16 aprile 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Firenze.

87A6742

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

- un posto di ingegnere coordinatore con orientamento ingegneria civile;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
- due posti di operatore professionale dirigente - settore infermieristico;
- un posto di coadiutore sanitario di igiene e sanità pubblica;
- un posto di ingegnere collaboratore (meccanico);
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetrica;
- un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

87A6842

REGIONE ABRUZZO

Concorso riservato a posti di posizione apicale - veterinario dirigente del servizio veterinario delle unità sanitarie locali della regione.

È indetto concorso riservato, per soli titoli, a posti di posizione apicale - veterinario dirigente del servizio veterinario delle unità sanitarie locali della regione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. del Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 23 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità, settore concorsi, in Pescara.

87A6743

REGIONE PUGLIA**Concorso a quattro posti di assistente amministrativo
presso l'unità sanitaria locale BA/1**

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente amministrativo, presso l'unità sanitaria locale BA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Barletta (Bari).

87A6746

REGIONE LOMBARDIA**Concorso a quindici posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6**

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

87A6753

R E T T I F I C H E

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica 20 maggio 1987 concernente la modifica dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 luglio 1967 relativo al riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1987).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la locuzione: «Il direttore dei Laboratori nazionali di Frascati», deve intendersi inserita la dicitura: «*Il direttore del Laboratorio nazionale del Sud (Catania)*».

87A6712

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE quali è IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Boccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESÀ
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. MILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15.

UDINE

- Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

Lazio

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Manneli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SCANDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VALESSE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robboni, 5
- ◇ **MARCHE**

ANCONA

- Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MÄGERATA

- Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO

- Libreria SEMPRENUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

ISERNIA

- Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

- Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

BIELLA (Vercelli)

- Libreria CIOVANNACCI

CUNEO

- Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- Libreria PASQUALE

NOVARA

- GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

TOSSINO

- Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

VERCELLI

- Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

- Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

BITINDISI

- Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA

- Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE

- Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)

- IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

- Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO

SASSARI

- Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

ORISTANO

- Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

PIAGLIARI

- Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/22

NUORO

- Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

CAGLIARI

- Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/22

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA

CALTANISSETTA

- Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentante editoriali
Via V. Emanuele, 62

ENNA

- Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

- Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

- Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

PALERMO

- Libreria FLACCIOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

PIACENZA

- Libreria FLACCIOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3

PIACENZA

- Libreria FLACCIOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

RAGUSA

- Libreria DANTE
Piazza Libertà

SIRACUSA

- Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

- Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

AREZZO

- Libreria PELLEGRI尼

GROSSETO

- Libreria SIGNORELLI

LIVORNO

- Editore SELFCRTE

LUCCA

- Libreria BARONI

LUCCA

- Libreria Prof. le SESTANTE

MASSA

- Libreria VORTUS

PISA

- Libreria VALLERINI

PISTOIA

- Libreria TURELLI

SIENA

- Libreria TICCI

VIA DELLA TERMINE, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

- Libreria EUROPA

TRENTO

- Libreria DISERTORI

VIA DIAZ, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

- Nuova Libreria LUNA

VIA GRAMSCI, 41/43

PERUGIA

- Libreria SIMONELLI

CORSO VANNUCI, 62

TERME

- Libreria ALTEROCCA

CORSO TACITO, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA

- Libreria MINERVA

VIA DEI TILLIER, 34

VENETO

BELLUNO

- Libreria BENETTA

PIAZZA DEI MARTIRI, 37

PADEVA

- Libreria DRAGHI - RANDI

VIA CAVOUR, 17

ROVIGO

- Libreria PAVANELLO

PIAZZA V. Emanuele, 2

TREVISO

- Libreria CANOVA

VIA CALMAGGIORA, 31

VENEZIA

- Libreria GOLDONI

CALLE GOLDONI 4511

VERONA

- Libreria GHELF & BARBATO

VIA Mazzini, 21

LIBRERIA GIURIDICA

VIA DELLA COSTA, 5

VICENZA

- Libreria GALLA

CORSO A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: annuale semestrale	L. 100.000 L. 55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: annuale semestrale	L. 200.000 L. 110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: annuale semestrale	L. 22.000 L. 13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: annuale semestrale	L. 82.000 L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: annuale semestrale	L. 22.000 L. 13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: annuale semestrale	L. 313.000 L. 172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale.

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione.

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. Spese per imballaggio e spedizione Maggiorazione per diritto di raccomandata	Prezzi di vendita	
		Italia	Esteri
		L. 1.000*	1.000
		L. 1.000*	1.000
		L. 1.500*	1.700
		L. 2.000*	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiche contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadasuna Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta. Spese per imballaggio e spedizione Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 6.000*	6.000
		L. 1.000*	1.000
		L. 1.500*	1.700
		L. 2.000*	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 99.300
Abbonamento semestrale	L. 50.650
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazioni.	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (03) 85082149 - 85082221